

IPOTESI DI APPLICABILITÀ NEL CONTESTO SOCIO-GIURIDICO ITALIANO DELLA MISURA CONSISTENTE IN PRESTAZIONI LAVORATIVE GRATUITE AL SERVIZIO COMUNITÀ.

GILDA SCARDACCIONE (*)

SOMMARIO: 1. - Cenni sull'applicazione del Community service order in alcuni paesi europei ed extra-europei. — 2. - La normativa attualmente vigente in Italia. — 3. - Lavoro gratuito di pubblica utilità: quadro normativo di riferimento e criteri di applicazione. — 4. - Criteri diagnostici di applicazione della misura. — 5. - Organi competenti all'emanazione della misura — 6. - Problemi connessi all'emanazione e all'esecuzione della misura: osservazioni conclusive.

1. - *Cenni sull'applicazione del Community service order in alcuni paesi europei ed extra europei*

Prima di esporre alcune ipotesi formulate di applicabilità al sistema socio-giuridico italiano di misure alternative alla detenzione consistenti in prestazioni lavorative gratuite in servizi di pubblica utilità, solo parzialmente introdotte dalla normativa attualmente vigente in Italia, è opportuno accennare a come tale istituto viene applicato in alcuni paesi europei ed extra-europei, comparandone la diversa fisionomia e valutandone gli effetti prodotti.

È opportuno premettere che in alcuni paesi il *Community service order* viene introdotto all'interno del già vigente sistema di misure alternative alla detenzione quali la *probation*, la *restitution* o la *sursis* in Francia e come, del resto, si è verificato anche in Italia anche se l'introduzione è stata piuttosto limitata.

(*) Ricercatrice dell'Università «La Sapienza» Roma.

È soprattutto in Gran Bretagna che il *Community service order* assume la fisionomia di una misura penale vera e propria, autonoma ed applicabile indipendentemente e non in concomitanza con l'applicazione di altre misure alternative alla detenzione.

È tuttora aperto il dibattito in questo paese, se il *Community service order* debba essere considerato una pena o piuttosto una metodologia di trattamento con finalità di più efficace reinserimento sociale del condannato. Pur senza tuttavia trascurare questo ultimo aspetto, la fisionomia della misura in questione è soprattutto quella della pena sostitutiva della pena detentiva, che presuppone, pertanto, l'irrogazione della condanna, prescindendo dalla sospensione della condanna stessa come, invece, si verifica per la *probation* (1).

Il *Community Service Order* viene introdotto nel Regno Unito come una delle varie alternative alla pena detentiva breve prevista dal *British Criminal Justice Act* del 1972 (2). Le prime applicazioni operative risalgono al 1973 quando l'*Home Office* ha autorizzato i programmi sperimentali da attuarsi presso gli Uffici di *probation* e i Servizi di after-care. Nel 1976 la misura ha avuto una più ampia attuazione in quasi tutti gli Uffici di *probation* ed i Servizi di after-care (53 su 56).

È a questi organi, infatti, che spetta l'esecuzione della misura, a seguito della decisione che è di competenza dell'autorità giudiziaria.

Elementi fondamentali nell'applicazione della misura sono: la definizione di un termine minimo e massimo di ore lavorative che va da un termine minimo di 40 ore a un massimo di 240, da impiegare in non più di 12 mesi di tempo; il carattere di non retribuzione economica nei confronti del condannato; la volontarietà da parte del condannato a svolgere il lavoro per la comunità; la decisione di rinvio a giudizio in caso di non espletamento delle ore lavorative stabilite o di commissione di un nuovo reato, che non è di per sé stesso presupposto per la revoca della misura.

(1) YOUNG W., *Community Service Orders*, Heineman, Londra, 1979.

(2) L'emanazione della legge fa seguito ad un rapporto pubblicato nel 1970 dal *Sub Committee of the Advisory Council on the Penal System*, meglio conosciuto come *Wootton-Report*, in cui si prospetta la creazione di nuove misure alternative alla detenzione.

In tal caso l'organo giudicante può applicare anche una nuova pena al condannato diversa da quella originariamente prevista per il reato commesso.

La commissione di un nuovo reato non costituisce, pertanto, presupposto per la revoca della misura, come invece si verifica per la *probation* (v. *Criminal Law Act*, 1977): la violazione degli obblighi previsti prevede una multa per il condannato o, in alternativa, la revoca della disposizione con l'imposizione della condanna stabilita per il reato commesso.

L'introduzione della misura nel Regno Unito è stata fortemente condizionata dall'esigenza di risolvere il problema dell'affollamento carcerario (3), ma più recentemente, con l'ampliarsi dell'applicazione delle misure, si è aperto un dibattito circa la sua stessa natura, se debba essere cioè quella di alternativa alla pena detentiva o di pena essa stessa.

Sostiene giustamente la West (4), che nel primo caso, presupposto per la concessione delle misure viene ad essere la gravità del reato e la carriera criminale del soggetto, nel secondo caso una scelta preliminare sulle esigenze di trattamento del soggetto. Tale dibattito, nonostante la misura sia ormai da diversi anni in applicazione in questo paese, è tuttora aperto e rende complessi i rapporti tra condannato, organi giudiziari e organi di esecuzione penale.

Altrove si sostiene (5), invece, che il *Community service order*, a differenza del *probation order*, non può essere considerato un'alternativa alla condanna: l'istituto, secondo l'autore, risulta essere pertanto più analogo alla multa, con una fisionomia di pena piuttosto che un'alternativa alla condanna.

Ma sussiste l'elemento atipico della volontarietà da parte del condannato, presupposto fondamentale, vietando la normativa internazionale il lavoro non retribuito da parte del condannato in quanto lavoro forzato: ma tale presupposto, a nostro avviso, è in contrasto con il concetto stesso di pena, rendendo così più simile tale provvedimento, se non

(3) BRIGGS D., *In Place of Prison*, Temple Smith, New Society, Londra, 1975.

(4) WEST J.S.M., *Community Service orders*, University of Cambridge, Institute of Criminology, Cambridge, 1976.

(5) YOUNG, *op. cit.*, pp. 27-28.

nella forma almeno nella sostanza, ad una modalità alternativa alla pena detentiva accentuandone la finalità terapeutica e rieducativa.

Interrompiamo tuttavia tale dibattito al fine di non dedicare tempo eccessivo a questo paese ove, necessariamente, essendo tale istituto da più anni in applicazione rispetto ad altri paesi, esiste una più ampia letteratura in proposito.

In Francia, *Le travail d'intérêt général* è stato introdotto dalla L. 10 giugno 1983, in riferimento all'art. 469-1-2 del Codice di Procedura Penale (legge 17 luglio 1972), che prevede la dispensa dalle pene dietro condizione del risarcimento del danno. Secondo la legge penale francese la misura in questione viene ad assumere il duplice significato di risarcimento alla società per il danno subito, mentre la società contribuisce al reinserimento sociale del reo, secondo i principi affermati, con una risoluzione adottata dal Comitato dei Ministri il 9 marzo 1976, dal Consiglio d'Europa.

La riparazione alla vittima viene ad assumere, pertanto, un valore simbolico, ma non perde il suo significato riparatorio: si apre così una problematica volta a stabilire se debba essere la vittima ad essere soprattutto risarcita o la società (6).

La misura si attua indubbiamente nell'ambito del risarcimento alla vittima, sostituito dal servizio gratuito alla comunità, come prevede la circolare 15 dicembre 1983: ma si rientra comunque nell'ambito di una strategia di sostituzione della pena detentiva nei confronti del soggetto che non può economicamente risarcire la vittima del danno arrecato.

Spetta al Tribunale la conversione della pena detentiva in ore di lavoro gratuito al servizio della comunità.

Pur se si può intuire che la misura prevista della legge francese si presenta più che altro come una conversione in forma di esecuzione penale non detentiva del risarcimento alla vittima, resta tuttavia aperta la questione circa la natura giuridica dell'istituto se debba cioè essere considerata una forma appunto alternativa al risarcimento o una pena essa stessa, sebbene in libertà.

(6) FAUCHERE J., «Sanction et reparation dans le travail d'intérêt général. Une recherche empirique en région parisienne. Centre de Recherches de politique criminelle, Archives de Politique Criminelle, n. 9, 1987.

In Francia, pertanto, i termini della *querelle* si presentano diversi rispetto al Regno Unito, ove la misura in questione non assume alcun significato sostitutivo della vittima come si è precedentemente rilevato, semmai si configura come forma di trattamento o come pena sostitutiva delle pene detentive brevi.

Risalendo al dibattito parlamentare che ha preceduto l'emanazione della legge in Francia (7), i punti fondamentali sottostanti l'applicazione della misura sono soprattutto il miglioramento dei rapporti con la comunità del condannato in esecuzione di pena, la riduzione della popolazione penitenziaria, un impiego più economico delle risorse pubbliche.

I termini minimi e massimi di ore lavorative gratuite previsti dalla legge e fissati dal giudice sono i medesimi della legge inglese (40-24 ore), il termine di esecuzione è fissato per un massimo di 18 mesi.

La pena può essere assegnata dal giudice come disposizione principale in concomitanza con la *sursis*.

È il giudice, inoltre, responsabile di fissare i criteri di espletamento della misura, così come spettano al giudice le eventuali modifiche in corso di esecuzione della misura.

In Olanda la misura è stata introdotta in via sperimentale nel 1981, in chiaro riferimento, sia nella natura dell'istituto sia nelle modalità di esecuzione, alla normativa britannica. Ma, nota la JUNGHER-TAS (8), mentre in Inghilterra l'istituto è introdotto da una legge nuova vera e propria, il *Criminal Justice Act* del 1972, appunto emanata a seguito di alcune sperimentazioni precedentemente compiute, in Olanda il *Community service order* è stato applicato in via sperimentale nell'ambito del sistema normativo vigente, senza che tuttora sia stata creata una nuova legge.

Si prevede, infatti, che la misura possa essere applicata, in fase istruttoria direttamente dal pubblico ministero o nell'ambito della sospensione del giudizio o della sospensione della condanna; altrimenti, come forma di condanna non detentiva per ordine del giudice.

(7) NEVEU M., «Dans le Resort du Tribunal de Grand Instance de Grenoble. La Peine de travail d'intérêt général», in *Centre de Recherches de politique Criminelle, Archives de Politique Criminelle*, n. 9, 1987.

(8) JUNGHER-TAS J., *Community service in the Netherlands*, Ministry of Justice, The Hague, Netherlands, 1983.

Diversamente dal sistema inglese, inoltre, in Olanda la misura è soprattutto prevista in casi di condanna e pena detentiva non superiore a 6 mesi, con un termine massimo di 150 ore lavorative da espletarsi in un arco di tempo non superiore a 6 mesi.

Infine, mentre la finalità iniziale alla base dell'introduzione del *Community service order* in Gran Bretagna è stata quella di risolvere il problema dell'affollamento carcerario, pur se in seguito, come abbiamo accennato, si è creato un notevole dibattito circa la natura e la finalità dell'istituto, in Olanda la misura in questione è stata introdotta soprattutto come forma di *diversion*, con intento riabilitativo in funzione della riduzione del recidivismo. È previsto, infatti, che per dare impulso alla misura i tassi di ricondanna nei soggetti sottoposti alla misura stessa debbano essere inferiori ai tassi di ricondanna di soggetti non sottoposti a misure.

Un aspetto particolare della procedura di assegnazione del *Community service order* in Olanda è attinente l'organo a cui spetta la decisione: la misura può infatti essere disposta sia dal pubblico ministero sia dal giudice.

Secondo ricerche effettuate la maggior parte delle decisioni di prescrizioni lavorative al servizio della comunità vengono effettuate soprattutto nell'ambito della liberazione condizionale, per un 30% su 143 casi esaminati o a queste viene aggiunto anche un periodo di *probation*: nel primo caso la liberazione del soggetto è conseguenziale al buon esito del lavoro prestato (9).

È il giudice, di Tribunale o Corte d'Appello, a decidere nella maggior parte dei casi: la maggior parte delle decisioni prese (88% su 304 casi) (10) si basano sulla sospensione della condanna e in alcuni casi viene aggiunta anche al *probation* (9%) come è previsto dalle disposizioni normative.

Il *Community service order* in Olanda, pertanto, non ha nessun rapporto con misure detentive quali la multa o il risarcimento del danno alle vittime, a differenza della misura com'è applicata in Francia ove questo aspetto è fondamentale.

(9) JUNGER-TAS, *op. cit.*, p. 9.

(10) JUNGER-TAS, *op. cit.*, p. 10.

Questa si presenta piuttosto inserita nell'ambito delle misure alternative alla detenzione, in sostituzione di pene detentive brevi: i reati considerati infatti, non prevedono, come abbiamo visto, una pena superiore a 6 mesi di carcerazione.

Anche in altri paesi europei la misura consistente in prestazioni lavorative gratuite al servizio della comunità ha trovato applicazione nell'ambito della sostituzione delle pene detentive brevi; notevole impulso è stato dato dai lavori stessi del Consiglio d'Europa, conclusosi in una risoluzione adottata nel 1976 dal Committee of Ministers of the Council of Europe (76/10).

Nella Germania Federale il *Community service order* è stato adottato in alcuni casi dal 1980, per i reati minori: la misura può essere applicata dal pubblico ministero con la sospensione del giudizio o anche dal Tribunale d'accordo con il pubblico ministero. Si tratta tuttavia ancora di applicazioni in via sperimentale.

Non esistono, infatti, ancora statistiche ufficiali sull'applicazione del *Community service order* in Germania Federale: si stima tuttavia che nel 1985 circa 7.000 persone abbiano scontato una condanna al *community service order*, applicato in mancanza di pagamento della multa prevista (11). La misura è attualmente applicata inserita in tale schema di riferimento: la somma che il condannato deve pagare è scontata in giornate lavorative.

Un ruolo di primo piano ricopre tuttora tale misura in questo paese nel sistema penale minorile, ove è applicata non certo nella forma della conversione della pena pecuniaria, ma con la finalità di favorire lo sviluppo di rapporti positivi tra il minore e la comunità.

In Svizzera, Belgio ed Austria la misura non ha presentato nessuna applicazione, mentre nel Lussemburgo, pur se con modalità ridotte, ci sono stati casi di applicazione di *Community service* in sostituzione di pene detentive non superiori ad un anno (12).

(11) HORSTKOTTE H., «German experience with Community service» in *Community service as an alternative to the prison sentence*, International Penal and Penitentiary Foundation, Bonn, 1987.

(12) TAK P.J.P., *Alternatives to imprisonment. A comparative survey into the use of alternatives to imprisonment in the Member States of the Council of Europe*, Coimbra, 1986.

In Danimarca e in Norvegia si è avuta qualche sporadica applicazione di lavoro gratuito al servizio della comunità, in sostituzione delle pene detentive brevi e nell'ambito del sistema penale già esistente e che prevede la sospensione della condanna e la liberazione condizionale. Abbiamo visto come solo in Gran Bretagna la misura in questione si configura come inserita in una struttura normativa autonoma, mentre in altri paesi considerati questa è inserita nell'ambito di un sistema legale vigente con forme già esistenti quali la sospensione del giudizio (Pubblico Ministero-Tribunale), la sospensione della condanna, la liberazione condizionale, la pena pecuniaria, il risarcimento del danno alla vittima e la *probation*.

In Italia, ad esempio, la misura è prevista come conversione in giornate lavorative gratuite in sostituzione della sua pena pecuniaria (legge 689/1981): è inserita, pertanto, in un sistema cosiddetto «tariffario» che può essere proporzionale sia alla pena pecuniaria, come si verifica appunto in Italia, in Francia, in Germania, negli Stati Uniti, o alla durata della pena detentiva, come ad esempio in Olanda.

In sistema penale in Spagna non prevede il *Community service*: la non introduzione è stata motivata da una sostanziale mancanza di strutture e di adeguati servizi di *probation* che abbiamo visto, sono alla base dell'esecuzione di tali specie di misure.

Si fa presente, infatti, che lo sviluppo del *Community service order* è stato favorito in quei paesi ove esiste da più tempo un *probation system* avanzato (13).

Più avanzato risulta essere il Portogallo che prevede il *community service* come un'alternativa alla pena detentiva non superiore ai 3 mesi: il termine minimo e massimo di ore lavorative previste è tra le 9 e le 180 ore.

È dato particolare rilievo in questo paese alla volontarietà da parte del condannato alle misure alternative (art. 60 del c.p.) (14). Anche in questo paese, come in Spagna, una

(13) BUENO ARUS F., *Community service and Spanish Law, Community Service as an alternative to the Prison Sentence*, International Penal and Penitentiary Foundation, Bonn, 1987, pp. 55-59.

(14) DE MIRANDA PEREIRA L., «Community Service Orders. Some aspects regarding the present situation and objectives in Portugal», in *Community Service as an alternative to the prison sentence*. International Penal Penitentiary Foundation, Bonn, 1987.

più ampia applicazione delle misure richiederebbe una migliore organizzazione dei servizi sociali.

La Svezia si è decisamente schierata contro il *Community Service* per i seguenti motivi di tipo organizzativo ed ideologico:

a) la necessità che il condannato possieda determinate attitudini lavorative, la qual cosa risulta essere assai difficile in quanto la popolazione penitenziaria svedese è soprattutto composta da tossico-dipendenti ed alcool-dipendenti;

b) l'alta specializzazione del mondo del lavoro in Svezia, cosa che rende difficile qualsiasi prestazione di tipo generico;

c) la discutibile fisionomia punitiva della misura, considerato che il lavoro è generalmente visto come un privilegio ed una forma di prestigio sociale (15).

Diversa natura giuridica e diversa modalità di esecuzione assume il *community service* negli Stati Uniti.

La prima definizione normativa di lavoro al servizio della comunità (*Community work*) negli Stati Uniti si deve alla Huber Law of Wisconsin del 1913, in cui si prevede che l'autorità giudiziaria locale di concerto con l'autorità amministrativa (*sheriff*) possano assegnare i detenuti che stiano scontando una pena per reati minori nelle prigioni locali (*jail*) a forme di lavoro all'esterno per la comunità.

La misura, pertanto, dalla sua origine e in seguito con un ulteriore ampliamento nel 1957 anche nel North Carolina, continua a conservare tale fisionomia di, potremmo dire, «beneficio» accordabile a condannati a pena detentiva breve, la cui emanazione spetta soprattutto alle autorità amministrative locali ed alle autorità carcerarie (16).

Successivamente con il *Prison Rehabilitation Act* del 1965 la misura è stata estesa ai condannati in prigioni federali.

(15) Per l'applicazione del *Community service* in Europa, cfr. TAK P.J.P., *Community service as an alternative to the prison sentence*, Meeting of the International Penal and Penitentiary Foundation, 27-30 settembre 1986, Coimbra e M.W. BOL, C.S.O. 'S in the Netherlands, Ministry of Justice, The Hague, Netherlands, 1985, pp. 13-17.

(16) *Community Work, an alternative to imprisonment*, Correctional Research Associates, Washington, 1967.

Secondo tale legge è il Procuratore Generale che decide l'assegnazione del detenuto al lavoro all'esterno, rimanendo il soggetto ricoverato nell'istituto in cui si sta scontando la pena.

Non si tratta, pertanto, di una vera e propria misura penale autonoma, ma piuttosto di una modalità di trattamento per detenuti scelti con finalità riabilitative.

Nell'intenzione iniziale del legislatore, quindi, la misura assumeva, oltre il chiaro intento riabilitativo, una fisionomia inerente al successivo reinserimento sociale.

Più recentemente il *Community service order* negli Stati Uniti è stato più diffusamente utilizzato in alternativa a misure quali la multa o la *probation* piuttosto che come alternativa a pena detentiva, prevedendo pertanto i tipi di reati già punibili con misure non detentive (17).

Un'altra forma di servizio alla comunità è individuale nella legislazione della *restitution*: tale misura, che tradizionalmente consiste nel risarcimento in termini economici del danno alla vittima, può essere convertita in prestazioni gratuite di pubblica utilità.

È evidente l'analogia con la Francia, L'Italia e la Germania, ove, prevalentemente, la misura è prevista nell'ambito del risarcimento del danno alla vittima pur se in Francia, come abbiamo visto, si tratta quasi di una forma di risarcimento «allargato» che coinvolga la stessa Comunità.

Negli Stati Uniti, inoltre, si sono applicati programmi di *restitution* che abbinavano il risarcimento economico al servizio alla comunità: è difficile a tal punto considerare il *community service* se come misura autonoma o programma applicato nell'ambito della *restitution* (18).

In realtà la misura negli Stati Uniti è applicata più che altro nell'ambito di programmi riabilitativi come modalità di trattamento con differente fisionomia giuridica.

Le prime applicazioni di *Community Service Order* in Canada risalgono al 1977 in sostituzione di pene quali la multa o la *probation* anzi, in alcuni casi, una prestazione lavorativa

(17) NEWTON A., «Sentencing to Community service and Restitution», in *Criminal Justice Abstracts*, 11/3, 1979, pp. 435-469.

(18) Cfr. in proposito GALAWAY B., «The Use of restitution», in *Crime and Delinquency*, 23/1, 1977, pp. 57-67.

gratuita al servizio della Comunità con esito favorevole viene considerata dall'autorità giudiziaria presupposto per la concessione della *probation*.

Al contrario, un esito sfavorevole, produce la non applicazione della *probation* e la condanna alla pena detentiva (19).

Anche in questo paese, pertanto, la misura in questione non presenta fisionomia, autonoma, ma sostitutiva della pena pecuniaria, come in altri paesi esaminati o con valore prognostico in funzione della concessione della misura alternativa alla detenzione.

Originariamente il *Community service order* in Nuova Zelanda è stato introdotto come modalità di esecuzione di parte della cosiddetta «detenzione periodica» (arresto per il week-end) molto diffusa in questo paese: il condannato scontava parte della pena impegnato in un servizio di pubblica utilità sotto il controllo dell'autorità.

Nel febbraio dell'81 il *Community service order* ha invece in questo paese, come in Gran Bretagna, una fisionomia autonoma che fa parte della gamma delle misure alternative disponibili (multa, *probation*): il giudice può condannare, infatti, il reo ad un periodo da 8 a 200 ore di lavoro gratuito di pubblica utilità al servizio di enti pubblici o privati, nell'ambito dei singoli distretti di *probation* ai quali, come vedremo, è affidata l'esecuzione della misura.

Tale misura ha avuto in questo paese una rapida espansione negli ultimi anni (20).

Anche in Unione Sovietica recentemente si è avuta applicazione di servizio alle comunità come alternativa della pena detentiva: la misura è applicata prevalentemente nella forma di «beneficio» destinata a soggetti opportunamente scelti e giudicati suscettibili di recupero.

A conclusione di questa breve analisi comparata è opportuno tracciare alcune valutazioni critiche attinenti l'applicazione del *Community service* nei paesi esaminati.

È necessario far presente che non è facile valutare l'efficacia dell'applicazione del *Community service order* in termini

(19) NEWTON A., «Sentencing to Community Service and Restitution», in *Criminal Justice Abstracts*, 11/3, 1979, pp.435-468.

(20) LEIBRICH J. e coll. «Community Service Sentencing in New Zealand: A Survey of Users», in *Federal Probation*, L/1, 1986, pp. 55-64.

di riduzione della popolazione carceraria e di riduzione del recidivismo poiché la misura è soprattutto indirizzata agli autori di reati minori, i quali non incidono in maniera rilevante sulla diffusione della criminalità in generale, se non altro per quanto riguarda l'allarme sociale provocato e l'irrogazione di condanne a lungo termine di carcerazione.

Una ricerca effettuata dall'*Home Office Research Unit* (21) in Gran Bretagna ha raggiunto risultati interessanti sia per quanto riguarda gli orientamenti degli organi giudiziari che i risultati ottenuti sui tassi di ricondanna.

Per quanto riguarda il primo punto, l'indagine effettuata in sei distretti giudiziari e di *probation services* in cui erano stati effettuati ordini di servizio gratuito alla comunità ha dimostrato un'incidenza del 45-50% di decisioni di *community service* prese dagli organi Giudiziari sia a seguito di segnalazioni da parte degli uffici di *probation* sia autonomamente dalle esortazioni di detti organi extra-giudiziari, con pari probabilità, pertanto, di decisione autonoma e dietro segnalazione degli uffici di *probation* da parte del giudice.

Per quanto riguarda il secondo punto i risultati ottenuti, tenuto conto della limitatezza del campione e della non omogeneità del gruppo di controllo in quanto composto di soggetti di maggiore età rispetto a quelli del gruppo sperimentale, non sono particolarmente entusiasmanti: il 44,20% dei condannati al *community service* sono stati ricondannati a distanza di un anno dalla condanna per cui non è possibile dimostrare un'effettiva riduzione nei tassi di ricondanna in soggetti trattati con *community service*.

Nessuna differenza significativa è inoltre individuabile tra i due gruppi in rapporto alla gravità dei successivi reati commessi nei termini di minore o maggiore gravità: la differenza è significativa in rapporto ai reati di eguale gravità che appare più rilevante nei soggetti sottoposti alla misura in questione. Ciò non dimostra tuttavia una maggiore stabilizzazione della carriera criminale nei soggetti sottoposti a *community service* (22).

(21) PEASE K. e coll., *Community Service Assessed in 1976*, A Home Office Research Unit Report, Her Majesty's Stationery Office, Londra, 1977 ed anche Pease e coll. *Community Service Orders*, Home Office Research Studies, Her Majesty's Stationery Office, Londra, 1975.

(22) PEASE, *op. cit.*, 1977, pp. 22-23.

L'impiego del lavoro sostitutivo in Gran Bretagna è stato comunque piuttosto vasto, sebbene si sia notata una certa disparità dei criteri applicativi da parte degli organi giudiziari (23).

Tale disparità è individuabile sia nella definizione della finalità attribuibile alla misura, e cioè se debba attuarsi il criterio «tariffario» delle opporzionalità con la gravità del reato o quello «individualizzato» della riabilitazione del condannato, sia nell'irrogazione dei vari tipi di sentenze nei distretti di tribunale presi in esame. Si notano, infatti, differenze significative soprattutto per quanto riguarda l'assegnazione della pena detentiva o della *probation* in rapporto al *community service order*, indipendentemente dalla gravità del reato, ma in rapporto ad alcune variabili che ci apprestino ad esporre.

Si può individuare, quindi, un indirizzo comune in rapporto all'età per quanto riguarda la scelta del *community service* da parte degli organi giudiziari: la misura è nella maggior parte dei casi (41%) assegnata a soggetti in età compresa tra i 17 ed i 20 anni, percentuale confrontata al 24% del campione totale, mentre solo il 7% è assegnata a soggetti di età superiore ai 40 anni, il 15,3% del campione totale (24).

Si nota, inoltre, un uso più ampio della *probation* per le donne (96,8%) ed una maggiore tendenza alla carcerazione per soggetti con un più impegnativo *curriculum* criminale.

Le differenze vanno perciò esaminate tra *community service* e altre misure (*carcerazione* e *probation*): in rapporto ad un criterio «tariffario» la prima misura sembra essere più aderente a tale modello rispetto al *community service*, per il quale sembra prevalere un criterio riabilitativo rispetto alla carcerazione. Per quanto riguarda la *probation*, invece, in relazione al *community service* è quest'ultima prevalentemente applicata secondo un criterio «tariffario» (25).

Eguale rapida diffusione ha avuto la misura in Olanda ove essa è in applicazione sperimentale dal 1881: si rileva infatti che dal febbraio 1981 al febbraio 1986 oltre 7.000 sanzioni di *community service* sono state disposte, il 50% per

(23) YOUNG W., *Community service orders*, Heinemann, Londra 1979.

(24) YOUNG, *op. cit.*, p. 103.

(25) YOUNG, *op. cit.*, p. 116-117.

reati contro il patrimonio, il 25% per reati del traffico ed il 9% per reati violenti. Quasi la metà dei destinatari era recidivo ed altre il 60% era disoccupato.

Si prevede che il numero di condanne al lavoro gratuito al servizio della comunità sarà approssimativamente nel 1980 di un numero di 4.000 entro l'anno.

È, comunque, in discussione dal 1985 un progetto di legge che regoli più precisamente i criteri di applicazione della misura, i rapporti con le altre misure previste per i medesimi reati e la definizione degli organi giudicanti.

L'obiettivo iniziale che sembra efficacemente raggiunto e che è alla base del successo di tale misura in Olanda è soprattutto la riduzione della popolazione carceraria: era piuttosto diffusa in questo paese, infatti, l'uso della detenzione a breve termine per reati minori (26).

Alcuni dati resi disponibili dal Centro ricerca e documentazione del Ministero della Giustizia all'agosto 1984, evidenziano un certo successo circa l'applicazione di lavoro gratuito: l'89% di casi conclusivi positivamente e l'11% di casi conclusi con esito sfavorevole.

Si nota, inoltre, che l'età è un fattore correlato all'esito sfavorevole: molti dei casi con esito negativo coinvolgeva giovani condannati. Non si riscontra, invece, nessuna differenza significativa tra esito della misura e condizione di occupazione o di disoccupazione del condannato, così come nessuna correlazione è stata individuata con il tipo di reato commesso.

Il numero delle ore imposte, invece, risulta essere dall'analisi dei dati disponibili, fattore discriminante sull'esito della misura: è risultata, infatti, una maggiore incidenza di fallimento qualora le ore previste erano superiori alle 150 rispetto ai casi in cui il numero delle ore era compreso tra le 30 e le 150 ore (27).

(26) v. in proposito TAK D.J.P., «Community service as an alternative to the prison sentence in the Netherlands: Some Facts and Figures» *Community service as an alternative to the Prison Sentence*, International Penal and Penitentiary Foundation, Bonn, 1987, p. 115.

(27) JUNGER-TAS J., *The Dutch experiments with community service*, Research and Documentation Center, Ministry of Justice, 1984.

Dalla ricerca in questione l'esito sfavorevole della misura, e per esito sfavorevole si intende soprattutto l'eventuale sospensione o revoca, è attribuibile soprattutto a fattori legati al soggetto quali la mancanza di impegno personale e di stabilità o a fattori esterni accidentali a carattere familiare o di integrità fisica.

Più che una valutazione della misura in termini di riduzione dei tassi di recidivismo, del resto non individuabile data l'applicazione non particolarmente prolungata nel tempo, la diffusione di provvedimenti di *community service* in Olanda ha inciso soprattutto sulla riduzione delle pene detentive brevi, alle quali la misura è generalmente in sostituzione. Queste, come abbiamo accennato, erano particolarmente diffuse è indubbio, quindi, l'effetto positivo di diminuzione della popolazione penitenziaria.

Più modesta applicazione ha avuto il *community service* in Francia: da alcuni dati del Tribunale di Grenoble risulta che su 7 provvedimenti eseguiti 2 sono stati revocati (28).

Come dai dati disponibili sull'applicazione del *community service order*, in Olanda, anche in Francia l'applicazione della misura ha coinvolto soprattutto autori di reati minori quali il furto semplice o i reati del traffico riferiti al 1983, così come l'età media dei soggetti non è superiore ai 25 anni, con una percentuale del 68% di soggetti al di sotto dei 25 anni. Se confrontati con la popolazione detenuta nel 1984 sia l'età media che il numero di soggetti al di sotto dei 25 anni risultano differenti (28 anni l'età media, 47% di soggetti al di sotto dei 25 anni) (29).

Altro dato interessante da riportare è la maggiore disponibilità da parte di comunità urbane ad accettare condannati al servizio gratuito rispetto alle comunità rurali (per le quali si intendono quelle con popolazione inferiore alle 2.000 unità) (30): ciò può essere tuttavia imputabile soprattutto al maggior

(28) NEVEU M., «Dans le ressort du Tribunal de Grand Instance de Grenoble. La peine de travail d'intérêt général» (Regime applicabile au majeurs). Centre de Recherches de politique criminelle, *Archives de Politique Criminelle*, n. 9, 1987.

(29) PRADEL J., «Community service: the French experience», *Community service as an alternative to the Prison Sentence*, International, Penal and Penitentiary Foundation, Bonn, 1987, p. 32.

(30) PRADEL, *op. cit.*, p. 35.

tasso di criminalità generalmente riscontrato nelle aree urbane rispetto a quelle rurali ed inoltre alle maggiori opportunità lavorative fornite dalle città. Si rileva infatti che 482 comunità hanno accettato condannati al lavoro gratuito nel 1984.

Non sempre, infatti, è stato notato (31), in Francia si è rilevato un atteggiamento favorevole nell'accettare autori di reato che, lavorando, si inserissero nel contesto sociale: tale atteggiamento si è riscontrato sia da parte dell'opinione pubblica che dei comuni stessi che, a volte, si sono dimostrati restii a fornire disponibilità di lavoro per i condannati.

Diversamente in Olanda l'introduzione del *community service order* ha trovato terreno favorevole sia da parte della comunità che da parte degli organi addetti al controllo dell'esecuzione della misura (*probation officers*); c'è da aggiungere che, ad opinione degli operatori, il buon esito della misura è per la maggior parte attribuibile ad un'adeguata sorveglianza da parte degli organi di controllo.

La valutazione finale effettuata sulla applicazione della misura in questione in Olanda è stata oltremodo positiva sia dal punto di vista della recettività da parte del condannato che della predisposizione positiva da parte degli organi di emanazione e controllo delle misure e della pubblica opinione.

L'esperienza è valutata, pertanto, in termini di compimento adeguato delle misure assegnate (90%), di accettazione positiva da parte degli organi di controllo (85%), con la determinazione di buoni rapporti con gli organi referenti ed, infine, di apertura verso un ulteriore sviluppo da parte degli organi giudiziari in attuazione di una politica soprattutto orientata, e già effettuata parzialmente, verso la riduzione della popolazione detenuta di condannati a pene detentive brevi.

Risultati positivi vi sono ottenuti anche in rapporto ai condannati con una buona accettazione del lavoro da svolgere ed un soddisfacente inserimento nel contesto lavorativo con gli altri lavoratori (90%).

Un gruppo di sottoposti a misura ed intervistati si è dimostrata nella metà dei casi orientata nel mantenere rapporti con l'ente per il quale aveva svolto il lavoro anche

(31) NEVEU, *op. cit.*

dopo la condanna, in alcuni casi salutariamente (70%), come volontari (23%) o anche ottenendo una retribuzione (50%) (32).

Un'indubbia valutazione positiva in termini di costi/benefici è stata effettuata negli Stati Uniti soprattutto confrontando la misura in questione con la *probation* che continua tuttora ad essere in questo paese la misura più diffusa (33): i costi medi di applicazione del *community service* sono risultati nettamente inferiori rispetto all'attuazione di programmi di *probation* o di *diversion* residenziali (*half-way-houses*). Ciò è attribuibile a due fattori: il breve termine della misura ed il non mantenimento dei soggetti come si verifica invece per i programmi residenziali.

Il minor impiego di risorse economiche, tuttavia, pur se incoraggia l'estensione dell'applicazione della misura non ne rappresenta la motivazione essenziale: fattori quali la non disponibilità del lavoro giudicato più adatto al condannato ed alcune difficoltà di controllo nell'esecuzione della misura ne condizionano la scelta da parte dei giudici. La *probation*, pertanto, nonostante i costi maggiori può risultare più facilmente amministrabile a differenza dell'altra misura che, in fondo, richiede pur sempre disponibilità di impiego e personale specifico.

Dall'applicazione del *community service order* negli Stati Uniti, che è stata piuttosto ampia, ove si siano superate le difficoltà operative suddette, con l'impiego di programmi operativi specifici attivati dagli organi giudiziari e di esecuzione penali di contee (13.00 casi negli ultimi 3 anni nella Alameda County, California) (34), si sono tratte alcune conclusioni positive: in primo luogo la possibilità offerta agli organi giudiziari di poter disporre di un'ulteriore gamma di programmi di trattamento in libertà con un duplice obiettivo non solo di riduzione della popolazione carceraria ma, anche, di diminuzione dei casi affidati agli uffici di *probation*. In tal senso la misura ha funzionato positivamente in quanto negli

(32) JUNGHER-TAS, *op. cit.*

(33) THALHEIMER D.J., *Cost analysis of correctional standards: community supervision, probation, restitution, community service*, L.E.A.A., U.S. Department of Justice, Washington D.C., 1978, vol. II.

(34) J. BEHA e coll. *Sentencing to Community Service* L.E.A.A., U.S. Department of Justice, Washinton, 1977.

Stati Uniti il numero dei casi in *probation* assume a volte livelli insostenibili: il *community service* crea, pertanto, un ulteriore canale di esecuzione della pena pur se, come abbiamo visto, non sempre si riesce a superare le difficoltà organizzative che si oppongono all'attuazione delle misure.

Il terzo punto positivo che risulta dall'analisi in questione fa riferimento, in senso socio-riabilitativo, al buon adattamento del reo al lavoro sostitutivo ed all'accettazione della misura da parte del reo che, dall'analisi dei casi trattati, tende a considerarla essenzialmente un'esperienza alternativa positiva. Resta comunque il problema della discriminazione nei confronti del condannato alla multa non in possesso di denaro, dato che spesso, negli Stati Uniti, il *community service* viene applicato in sostituzione di tale pena.

Il medesimo buon adattamento del soggetto alla prestazione lavorativa gratuita al servizio della comunità che rappresenta, pertanto, il fondamentale criterio di valutazione dell'efficacia della misura stessa, si rileva non solo nei paesi fin qui esaminati, ma anche in altri paesi quali la Nuova Zelanda ove questa misura è in applicazione ed in via di espansione dal 1981.

Dalle ricerche effettuate (35) una buona percentuale di soggetti sottoposti a *community service* (71%) ha considerato l'esperienza in senso positivo, in quanto ritiene di aver migliorato i propri rapporti personali ed interpersonali, di aver migliorato le proprie attitudini, di aver sviluppato un maggior senso di disciplina ed aver avuto la possibilità di evitare la detenzione. A parte questo ultimo punto la misura in questione sembra aver funzionato in senso rieducativo sia da un punto di vista psicologico che sociale.

Il ricorso a tale misura in questo paese ha avuto un andamento crescente dal 1980 al 1985 (36), pur se la misura ricopre tuttora un ruolo marginale rispetto ad altre misure alternative, soprattutto la *probation* e ad altre forme di tratta-

(35) LEIBRICH J. e coll. «Community service sentencing in New Zeland: A Survey of Users», in *Federal Probation* L/1, 1986, pp. 55-64.

(36) Dati riportati in CALLAHAN S.J., «Community service as an alternative to imprisonment. The New Zeland Experience», in *Community service as an alternative to the Prison Sentence*, International Penal and Penitentiary Foundation, Bonn, 1987, p. 69.

mento previste ampiamente dalla normativa di questo paese, che ha avuto una sistematizzazione completa in tale settore con una legge del 1985 (37).

In conclusione un'applicabilità in un contesto più ampio che, come abbiamo visto, è possibile ed attuato anche in altri paesi, è auspicabile parimenti in Italia ove la misura in questione è tuttora prevista dalla normativa nelle forme esclusive di sostituzione della pena pecuniaria con ore di lavoro gratuito corrispondente.

Qualora la misura venga inserita nel contesto più ampio delle alternative alla detenzione e pertanto applicata come misura non detentiva autonoma, essa potrebbe funzionare maggiormente in senso riabilitativo e meno in senso «tariffario» come ha dimostrato l'esperienza di altri paesi. Il buon adattamento alla misura, il miglioramento psicologico ed il coinvolgimento con la comunità sembrano essere positivamente valutati in tutti i paesi esaminati, ma la natura di misura generalmente destinata ad autori di reati minori inficia il successo dei risultati. Resta il dubbio che il buon esito della misura dipende soprattutto dai soggetti destinatari che possono essere per così dire considerati a «basso rischio» e di sicuro successo.

Restano tuttavia aperte delle difficoltà definitorie circa la finalità della misura (retribuzione o riabilitazione?) e indubbie difficoltà organizzative sintetizzabili nei punti seguenti: a) disponibilità effettiva di lavoro sostitutivo, b) problemi pratici connessi all'organizzazione del lavoro stesso (trasporto, mantenimento, garanzie e tutela del lavoro), c) l'esigenza di una valida struttura extra-giudiziaria addetta al controllo dell'esecuzione della misura e, se necessario, al sostegno dei condannati, come è previsto in alcuni paesi quali gli Stati Uniti e la Nuova Zelanda.

Manca, inoltre, dall'analisi delle ricerche effettuate, una valutazione in termini di riduzione del recidivismo: i risultati positivi sono stati individuati soprattutto in merito all'esito immediato della misura e non in prospettiva, come valutazione del futuro comportamento del condannato, possibilmente in rapporto con l'efficacia di altre misure penali detentive e

(37) CALLAHAN, *op. cit.*

non detentive. Non è possibile, pertanto, una valutazione reale sugli effetti riabilitativi della misura, ma è in questo campo che generalmente la ricerca criminologica ha le sue maggiori lacune e le sue storiche delusioni.

Atteniamoci, pertanto, ai problemi connessi all'applicazione e all'esito immediato della misura; si terrà conto di tali fattori per un'ipotesi successiva di applicabilità nel contesto socio giuridico italiano.

2. — *La normativa attualmente vigente in Italia.*

L'analisi precedentemente effettuata sulla realtà normativa e operativa del lavoro sostitutivo di pubblica utilità nei paesi europei ed extra europei ha evidenziato il differente quadro normativo in cui la misura è inserita nel nostro sistema. Il quadro di riferimento è infatti la legge 24 novembre 1981 n. 689 ove la misura, ai sensi dell'art. 102, è prevista come conversione della pena pecuniaria in corrispondenti giornate lavorative da prestarsi gratuitamente: ai sensi dell'art. 102 della legge 689/ 1981, 1° e 2° comma, «Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato si convertono nella libertà controllata per un periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi.

Nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire non sia superiore ad un milione, la stessa può essere convertita, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo».

È evidente l'ambito assai restrittivo in cui la misura è prevista sia in riferimento al complesso di misure nel quale essa è inserita, che è quello delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, sia nell'ambito della pena pecuniaria stessa, in quanto è prevista una conversione solo per la pena pecuniaria non superiore a un milione.

È stato, infatti, notato (38) come l'aspetto più restrittivo della misura ai sensi della normativa italiana è nel fatto che questa sia prevista esclusivamente come «pena da conversio-

(38) PALIERO C.E., «Il lavoro libero nella prassi sanzionatoria italiana: cronaca di un fallimento annunciato», in *Riv. It. di Dir. e Proc. Penale*, 1, 1986, pp. 88-117.

ne». L'autore rileva inoltre che dall'analisi delle statistiche giudiziarie non più dell'1% di tutte le pene pecuniarie irrogate è mai stato convertito in pene alternative.

Ciò dimostra ulteriormente il limitato ambito di applicazione dell'istituto ai sensi della normativa sia nel suo carattere di «pena da conversione» sia nell'irrisoria limitatezza, già precedentemente notata, a pene pecuniarie non superiori al milione di lire.

È evidente il carattere di volontarietà che la misura assume anche nel nostro sistema, «a richiesta dell'interessato» dice la lettera della legge; come per la libertà controllata, la cui durata non può superare un periodo di un anno e sei mesi, qualora venga applicata in sostituzione della pena pecuniaria per insolvenza del Condannato, in caso di lavoro sostitutivo questo non può superare la durata di sessanta giorni (art. 103, legge 689/1981, 1° e 2° comma).

Possiamo notare un'analogia con alcuni paesi esaminati ove anche l'espletamento del lavoro è consentito nell'ambito di un limite massimo stabilito, (12 mesi in Inghilterra e in Olanda, 18 mesi in Francia), ma in tal caso la durata delle prestazioni lavorative è proporzionale alla durata della pena detentiva corrispondente. Va ulteriormente precisato che nella maggior parte dei paesi esaminati si è evidenziata soprattutto una natura di alternativa alla pena detentiva breve della misura in questione, pur se con una certa variabilità rispetto alla gravità del reato e alla durata della pena detentiva, piuttosto che una fisionomia di conversione della pena pecuniaria pur se è elemento, questo, non del tutto assente in altri paesi (Stati Uniti, Germania Federale). Non si può escludere, pertanto, un'estensione della misura nell'ambito dello stesso quadro normativo di riferimento della legge 689/1981, come misura essa stessa sostitutiva alla detenzione accanto alla semidetenzione ed alla libertà controllata piuttosto che nella modalità esclusiva della sostituzione della pena pecuniaria.

L'esecuzione dell'art. 102 della legge 689/1981 prevede (art. 105, 1° comma) «...la prestazione di un'attività non retributiva, a favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni o presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela dell'ambiente naturale e di incremento del

patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni da parte del Ministero di grazia e giustizia, che può delegare il magistrato di sorveglianza».

È prevista, inoltre, (2° comma) una frequenza di una giornata settimanale, a meno che il condannato non richieda una maggiore frequenza.

Per quanto riguarda i tipi di attività ed il coinvolgimento degli enti locali si rileva un'analogia con i paesi precedentemente esaminati, sebbene la normativa italiana preveda convenzioni da stipularsi tra datori di lavoro e Ministero di Grazia e Giustizia che, risulta tuttora, non siano state mai effettuate, la qualcosa non ha reso applicabile la misura.

Solo il 23 marzo 1985 il Ministero ha emanato una circolare con uno «schema tipo» di convenzione da diffondere agli Uffici di sorveglianza: il Ministero, infatti, può delegare il magistrato di sorveglianza alla stipula di tali convenzioni come prevede l'art. 105 della legge 689/1981, 1° comma.

Si riscontra, tuttavia, una pur timida applicazione del lavoro sostitutivo pur se, come vedremo, in forma «atipica» rispetto alle prescrizioni normative.

Da ricerche effettuate le applicazioni di lavoro sostitutivo risultano concentrate esclusivamente nel distretto di Milano ove nel 1983 si contano 2 «lavori sostitutivi», nel 1984 12 e nel 1985, nel primo semestre, 7, sempre concentrati nel distretto di Milano (39).

Ricerche più approfondite effettuate dall'autore hanno dimostrato che la reale concentrazione territoriale di applicazione del lavoro sostitutivo si è in realtà verificata nelle circoscrizioni Sondrio-Valtellina ove, dall'entrata in vigore della legge, risulta siano stati irrogati 22 lavori sostitutivi sebbene con alcune anomalie procedurali.

Risulta, infatti, che la scelta del lavoro sia stata effettuata direttamente dal Pretore, di Sondrio nel caso di specie, e non dal Magistrato di sorveglianza: ai sensi dell'art. 107 della legge 689/1981, invece, il giudice dell'esecuzione della pena e cioè il pubblico ministero o il pretore, propon-

(39) PALIERO, *op. cit.*

I dati ISTAT relativi all'applicazione del lavoro sostitutivo per tutto il 1985 riportano 19 casi nel distretto di Milano e 2 nel distretto di Salerno; nel 1986, invece, 17 casi, sempre concentrati nel distretto di Corte d'Appello di Milano.

gono la conversione della pena pecuniaria (1° comma), mentre è il magistrato di sorveglianza che «...determina le modalità di esecuzione del lavoro sostitutivo e ne fissa il termine iniziale sentito ove occorra il servizio sociale, tenuto conto delle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato ed osservando le disposizioni del capo II *bis* del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354». (Art. 107, legge 689/1981, 2° comma).

Nell'ambito dell'esperienza citata ed effettuata, poi, non si è consultato preliminarmente il condannato prima dell'assegnazione della misura, come prevede invece la legge (art. 102, 2° comma).

Ne risulta pertanto un'applicazione piuttosto approssimativa della misura, seppur coraggiosa, che esige più precisi criteri normativi e di controllo.

L'autore della ricerca riporta, inoltre, come non siano state attuate le convenzioni previste dalla legge (art. 105, 1° comma), ma l'autorità giudiziaria ha predisposto il lavoro direttamente con l'ente locale (comune): tale direttiva, tuttavia, risulta essere precorritrice in quanto l'eliminazione dell'obbligo della stipula di convenzioni e il diretto contatto tra autorità giudiziaria ed ente locale, tramite gli organi di servizio sociale, renderebbe più facilmente applicabile e attuabile la misura. Ciò è quello che ci insegna, del resto, l'esperienza di altri paesi.

Può essere interessante riportare alcuni dati relativi la prassi esecutiva: l'autore (40) mette in risalto come l'applicazione della misura sia stata circoscritta prevalentemente a reati quali l'emissione di assegni a vuoto (27% dei casi) o l'ubriachezza seguita da molestia (31% dei casi) per i quali sembra superfluo mettere in atto lo stesso sistema penale: il lavoro sostitutivo, di cui non si esclude l'indubbia natura afflittiva, potrebbe avere un ambito di applicazione estensibile a reati di maggior entità, pur se comunque prevalentemente contro il patrimonio.

Data la natura effettivamente «coatta» della applicazione della misura nei casi citati, l'autore nota un buon adatta-

(40) PALIERO, *op. cit.*

mento dei soggetti nella metà delle esecuzioni: i soggetti, infatti, o hanno aderito positivamente alla misura o non si sono affatto presentati.

Non è certo possibile trarre conclusioni data l'esiguità dei dati disponibili: da tale analisi, tuttavia, vengono alla luce alcune esigenze che possono essere sintetizzate *a)* nella necessità di più precisi criteri normativi, *b)* nello snellimento, di contro, dei meccanismi operativi (possibilità offerta al magistrato di poter contrattare, direttamente, con gli enti locali), *c)* nell'estensione a più ampie fattispecie di reato. Un'ipotesi di lavoro gratuito di pubblica utilità inteso come pena autonoma esige, infatti, la determinazione di specifiche fattispecie di reato corrispondenti.

Pur se, normativamente, la misura si configura riduttivamente come sostitutiva della pena pecuniaria, esistono tuttavia alcuni elementi che ne hanno reso possibile l'ampio impiego all'esterno: *a)* possibilità di applicazione della misura in fase di giudizio, *b)* brevità del periodo di esecuzione della misura, *c)* immediata esecuzione del lavoro di pubblica utilità così da non svilirne il significato di risarcimento estensibile dalla vittima alla comunità intera. In tale prospettiva il significato della misura non può essere considerato di mera retribuzione, come può verificarsi qualora questa venga eseguita in sostituzione della pena pecuniaria e come è messo in risalto anche in altri paesi ove la misura è attuata in tale prospettiva, ma anche quello di rieducazione attraverso il risarcimento del danno come membro della comunità cui si appartiene.

Nell'attuazione, pertanto, anche della riabilitazione del condannato non è inattuabile un ampliamento del lavoro gratuito di pubblica utilità nell'ambito delle stesse misure alternative delle pene detentive brevi, tenuto inoltre conto che la possibilità di poter convertire la pena pecuniaria in libertà controllata scoraggia il condannato ad accettare il lavoro sostitutivo che assumerebbe diverso significato qualora si configurasse come misura autonoma. Il lavoro di pubblica utilità risulta, pertanto, scarsamente applicabile sia a causa del contesto normativo in cui è inserito sia a causa della sua natura di mera sostituzione della pena pecuniaria la qual cosa, oltre a limitarne l'applicabilità, ne svilisce la natura rieducativa che essa si presume debba comunque avere, come abbiamo precedentemente accennato. Su

questo punto il dibattito è tuttora aperto.

Si può, pertanto, auspicare un inserimento del lavoro gratuito al servizio della comunità da parte del condannato nell'ambito delle misure alternative alla detenzione vere e proprie: in tal caso quadro di riferimento normativo non è più la legge 689/1981, ma la legge 354/1975 e le successive modifiche e, di conseguenza, oltre a modificarsi la natura stessa dell'istituto, mutano anche alcuni aspetti relativi sia al momento dell'emanazione del provvedimento e all'organo emanante, sia gli aspetti organizzativi attinenti l'esecuzione della misura.

Più precisamente la previsione di ore di lavoro da prestarsi gratuitamente al servizio della comunità potrebbe costituire un ulteriore ampliamento della legge 663/1986 la quale, a sua volta, ha notevolmente modificato l'ambito di applicazione e di differenziazione delle misure alternative alla detenzione già previste in Italia dalla legge 354/1975.

L'ipotesi non appare, del resto, giuridicamente inattuabile ed inattuabile, poiché l'analisi dei paesi europei ed extra-europei esaminati dimostra che la collocazione sia normativa sia l'organizzazione esecutiva della misura è nata nell'ambito della *probation* nel sistema anglo-sassone e della liberazione condizionale o della *sursis* nel sistema francese, con qualche differenza nel sistema statunitense dove la misura è applicata anche nell'ambito della *restitution*.

Si tratta, pertanto, di una decisa collocazione nell'ambito delle misure alternative alla detenzione, ove lo scopo è esclusivamente la rinuncia alla pena detentiva ed il reinserimento sociale del condannato, piuttosto che una finalità retributiva che indubbiamente la pena assume qualora venga applicata in sostituzione della pena pecuniaria.

3. — *Lavoro gratuito di pubblica utilità: quadro normativo di riferimento e criteri di applicazione.*

Dall'analisi comparata effettuata si sono evidenziati dei comuni criteri di applicazione della misura nei vari paesi, se non tanto da un punto di vista normativo, quanto nella prassi esecutiva.

Tenteremo di formulare alcune proposte tenendo conto sia della realtà normativa italiana precedentemente esposta

sia dei criteri di applicazione adottati nei paesi esaminati e dei quali può essere opportuno tener conto per una possibile modifica normativa.

Un possibile inserimento di una misura che prevede l'espletamento di un lavoro gratuito al servizio della comunità è quello dell'«affidamento in prova al servizio sociale» misura che, ai sensi della legge 663/1987, ha subito un'ulteriore espansione non solo nel senso di applicazione a più ampie fattispecie di reato, ma anche a scopo terapeutico fornendo possibilità di recupero in tal senso soprattutto nei confronti del condannato tossico-dipendente (v. art. 47 bis, 1° comma, ovvero possibilità offerta agli alcolisti o tossicodipendenti di partecipare a programmi di trattamento terapeutico).

Il problema di fondo è decidere se una misura come il lavoro gratuito di pubblica utilità debba rimanere circoscritta nell'ambito della sostituzione della pena detentiva breve (legge 689/1981) comprendo con ciò un ambito più ristretto di reati o essere ulteriormente inserita nell'ambito delle misure alternative alla detenzione ad una fascia più ampia di reati.

Un'applicazione in tal senso, però, pone immediatamente un problema e cioè che una misura che preveda prestazioni lavorative gratuite per una più ampia carcerazione a lungo termine rischia di potersi per un periodo eccessivo di tempo: abbiamo visto nei paesi esaminati come sia previsto un termine di ore lavorative (generalmente non più di 240-300) da espletare in un periodo di tempo che non superi i 12 (Inghilterra-Olanda) o i 18 mesi (Francia).

Un inserimento, pertanto, della misura nell'ambito di misure alternative alla detenzione impone o una delimitazione ad una fascia di reati per i quali sia prevista una pena detentiva a breve termine, ma allora è più opportuno un inserimento nell'ambito delle misure previste dalla legge 689/1981 oppure, volendo restare nell'ambito delle misure alternative, la possibilità di prestazioni lavorative gratuite al servizio della comunità andrebbe inserita come pena alternativa alla detenzione da espletarsi in concomitanza con lo stesso affidamento in prova, così come in alcuni paesi esaminanti il *community service order* viene spesso predisposto con la *probation* (Stati Uniti, Canada, Nuova Zelanda ove spesso la *probation* viene decisa a seguito dell'esito della precedente misura di *community service*), o in Francia ove le *Travail*

d'Intérêt Général viene applicato sia come pena principale sia insieme alla *sursis* (41).

Fermi restando i criteri di applicabilità previsti dalla normativa relativa alla concessione di misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale, semi-libertà), una misura che prevedesse un periodo di lavoro di pubblica utilità con dei tempi minimi e massimi previsti di ore lavorative e tempo di esecuzione potrebbe essere predisposta nell'ambito di applicazione delle misure alternative alla detenzione secondo tre differenze modalità:

1. Come pena principale, qualora la pena detentiva da scontare non superi dei termini massimi da fissare;

2. come pena da eseguirsi precedentemente od a seguito di un provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale;

3. come programma di trattamento alternativo da eseguirsi nell'ambito dell'esecuzione dell'«affidamento in prova».

In tale ultimo caso la misura assumerebbe la fisionomia di una modalità di trattamento terapeutico vero e proprio, da concordarsi con il soggetto, avente come finalità il reinserimento sociale del condannato anche in vista della fine dell'esecuzione della pena. Tale modalità di esecuzione potrebbe assumere un significato analogo alle opportunità previste dall'art. 47 *bis*, modificato dalla legge 663/1986 e già prevista dalla legge 297/1985 per il condannato alcolista e tossicodipendente. In tal caso più che di una misura penale vera e propria si tratterebbe di una modalità di trattamento applicabile nell'ambito della misura alternativa alla detenzione. Nelle prime due ipotesi, invece, la misura resterebbe inserita, come nel modello sia francese sia anglosassone, nell'ambito dell'affidamento in prova, considerato tuttavia il carattere esecutivo-penale che la misura comunque verrebbe ad assumere.

Un'inserimento nel quadro della legge 689/1981, pur delimitando l'applicazione della misura ai reati minori, renderebbe applicabile la misura non solo in fase esecutivo-penale.

(41) Da ricordare che nella Nuova Zelanda la misura viene anche eseguita in corrispondenza con altre misure alternative quali la «detenzione periodica».

È proprio invece del sistema di altri paesi, sia che si prenda ad esempio il modello anglo-sassone sia quello franco-belga, la possibilità di applicare misure alternative alla detenzione anche in fase giudiziale e non solo esecutivo-penale: l'analisi comparata precedentemente effettuata ha tuttavia rilevato che l'ambito di applicazione della misura in questione è soprattutto quello dei reati minori per i quali sia prevista la pena detentiva a breve termine.

Ai sensi dell'art. 47, 3° comma, come modificato dalla legge 663/1986, infatti, l'affidamento in prova al servizio sociale può essere concesso anche prescindendo dal periodo di osservazione della personalità qualora il condannato, dopo un periodo di custodia cautelare, abbia goduto di un periodo di libertà e si sia dimostrato suscettibile di reinserimento sociale.

Analogamente anche per la semilibertà il condannato può usufruire della misura qualora sia condannato ad una pena detentiva non superiore a sei mesi prima dell'inizio dell'espiazione della pena, sempre nei casi in cui si possa ipotizzare una prognosi favorevole circa il futuro comportamento del reo.

Criterio di applicabilità della misura non è, pertanto, l'osservazione in istituto, quanto il comportamento sociale stesso del condannato.

Si è notato (42), tuttavia, che tale opportunità offerta dalla normativa, pur se ha l'effetto positivo di non considerare come elemento di giudizio solo il comportamento in istituto che, come è noto, è viziato dalla situazione contingente, non evita il pericolo di una «asciutaggine» di giudizio, il quale può essere benissimo espresso dagli stessi organi di polizia.

Si possono evidenziare alcuni problemi di impostazione di fondo che stanno alla base di una formulazione di alcune ipotesi per l'introduzione di una misura consistente in prestazioni lavorative gratuite di pubblica utilità, oltre a difficoltà a carattere organizzativo ed esecutivo che in seguito esporremo: in primo luogo occorre definire se l'emanazione della condanna debba effettuarsi in fase giudiziale e quindi presuppone la sospensione della condanna stessa oppure se debbo trattarsi di misure da applicarsi in fase soprattutto esecutivo

(42) FASSONE E., BASILE T., TUCCILLO G., *La riforma penitenziaria*, Jovene, Napoli, 1987, p. 53.

penale. In tal caso il lavoro di pubblica utilità verrebbe ad assumere la fisionomia, com'è quella del reato, anche delle altre misure alternative alla detenzione, di modalità alternativa di esecuzione della pena piuttosto che di pena vera e propria legata al momento del giudizio.

L'analisi delle esperienze effettuate nei paesi esaminati ha rilevato soprattutto la natura giudiziale della misura nelle modalità di applicazione nell'ambito di misure quali la sostituzione della pena detentiva, o la liberazione condizionale (Inghilterra, Olanda, Francia) o nell'ambito della *probation* (Stati Uniti, Nuova Zelanda), quando non è applicata come alternativa alla pena pecuniaria (Stati Uniti, Germania Federale).

In Italia è aperto un problema e cioè se restiamo nell'ambito della legge 689/1981 rischiamo di restringere l'ambito di applicazione della misura, ma se facciamo riferimento soprattutto alla legge 663/1986, restiamo nell'ambito dell'esecuzione penale con il rischio di far perdere di efficacia la misura in quanto priva di immediatezza, in una condizione ove il condannato può comunque usufruire di possibilità di lavoro all'esterno magari retribuito.

La non immediatezza del lavoro gratuito di pubblica utilità svisciva quello che dovrebbe essere il significato stesso della misura e cioè il risarcimento del danno alla comunità attraverso il servizio di pubblica utilità: ciò non esclude che attraverso l'espletamento dell'attività prevista il condannato possa tranne degli effetti positivi a livello psicologico quali il miglioramento dei propri rapporti interpersonali, la crescita del proprio senso di responsabilità e la coscienza della propria utilità.

Si può pertanto concludere che in entrambe le prospettive normative la misura potrebbe assumere sia un significato retributivo (risarcimento) che di trattamento psico-sociale a seconda del contesto normativo nel quale si colloca.

Si può sostenere, infatti, che con la legge 663/1986 nella applicazione delle modalità alternative di esecuzione della pena detentiva, sia nella forma di affidamento in prova (art. 47) sia di semi-libertà (art. 50), si è passati da un criterio di ammissibilità basato su di una rieducazione sociale già in atto e accertata all'interno del carcere, per cui la concessione della misura non detentiva doveva rappresentare la possibilità offerta al condannato per reinserirsi adeguatamente nella

società, ad un criterio di ammissibilità che, pur non avendo eliminato l'osservazione della personalità nel caso dell'affidamento in prova e la constatazione dei «progressi compiuti nel corso del trattamento» nel caso della semi-libertà, conferisce alle misure stesse un carattere di contributo, più che di opportunità, al processo di rieducazione del reo (43).

Ciò è attribuito sia alla riduzione del periodo di osservazione della personalità sia alla possibilità di applicazione delle misure anche nelle condizioni previste dal 3° comma dell'art. 47 della legge penitenziaria. Non è facile, pertanto, inserire nell'ambito di misure quali l'affidamento in prova e la semi-libertà un ulteriore disposizione di obbligo di prestazione lavorative gratuite al servizio della comunità, in quanto esse stesse misure che, soprattutto con le modifiche attuate, hanno superato l'originario carattere «premiale» per promuovere direttamente il processo di reinserimento del reo. In fase esecutivo penale, come per la maggior parte di casi in cui la misura potrebbe essere applicata, e soprattutto dopo che sia già stato scontato un periodo di pena detentiva, è auspicabile per il condannato la possibilità di effettuare un lavoro retributivo da mantenere possibilmente a fine pena.

Uno degli inserimenti possibili all'interno del sistema di misure alternative esistenti di prestazioni lavorative gratuite al servizio della comunità potrebbe essere:

a) in primo luogo come modalità di esecuzione dell'affidamento in prova. Può essere offerta al condannato l'opportunità di concordare con l'autorità giudiziaria competente (nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza) di espletare un termine di ore lavorative, fissate dal giudice di sorveglianza, da effettuarsi in un programma di lavoro di pubblica utilità. Tale opportunità potrebbe essere particolarmente proficua per condannati cosiddetti giovani adulti che potrebbero risultare maggiormente motivati: abbiamo più volte notato che la misura in tutti i paesi esaminati è soprattutto destinata a soggetti di età compresa tra i 18 ed i 25-30 anni.

Gli effetti positivi di tali disposizioni sono facilmente individuabili nelle minori opportunità di commettere reati che vengono fornite al condannato se questi è impegnato in

(43) FASSONE e coll. *op. cit.*

un'attività lavorativa seppure gratuita, e nell'effetto terapeutico che l'espletamento di un lavoro utile per la comunità potrebbe avere nel migliorare i rapporti tra condannato e comunità esterna e nella crescita in auto-stima che questi ne ricaverebbe. Resta sempre aperto il problema dell'effetto traumatico del non mantenimento del lavoro a pena espiata.

Una prima ipotesi è pertanto formulabile nell'ambito dell'art. 47 modificato dalla legge 663/1986, soprattutto nei casi previsti dal 3° comma, e cioè alla concessione dell'affidamento secondo i criteri previsti dalla legge, si potrebbe prevedere la possibilità che parte del periodo di affidamento venga effettuato con lo svolgimento di un servizio di pubblica utilità.

b) Medesima possibilità di lavoro di pubblica utilità potrebbe essere offerta al condannato ammesso al regime della semi-libertà soprattutto se trovasi nella condizione prevista dall'art. 50, 1° comma.

In tal caso la misura potrebbe essere applicata in forma autonoma in alternativa alla stessa semilibertà.

Si dovrebbe prevedere anche in tal caso che la misura fosse concordata dal condannato con il magistrato di sorveglianza.

Un ulteriore inserimento nel quadro normativo della nuova misura è possibile nell'ambito della legge 689/1981, ovvero nell'ambito delle misure sostitutive delle pene detentive brevi: con specifico riferimento all'art. 53, 1° comma, potrebbe essere fornita al giudice, nel pronunciare la condanna, la possibilità di sostituire la pena detentiva, compresa entro il termine previsto dalla legge di 6 mesi o 3 mesi, con un periodo corrispondente di lavoro di pubblica utilità in alternativa alla semi-detenzione o alla libertà controllata.

La misura in questione potrebbe costituire pertanto un'ulteriore alternativa offerta al giudice, che in questo caso è l'autorità competente di sostituzione della pena detentiva, tenuto sempre presente l'elemento della volontarietà anche in questo caso come in quelli precedentemente previsti, ad accettare la misura da parte del condannato.

È opportuno anche in questa ipotesi, come in quella precedentemente formulata, definire dei criteri non tanto normativi, quanto diagnostici ricavati piuttosto dalla prassi sulla base delle esperienze effettuate in altri paesi, di selezione dei sog-

getti ai quali più opportunamente potrebbe essere indirizzata la misura. Esporremo più precisamente tali criteri più avanti nella nostra trattazione. A tal punto è opportuno, invece, una sintesi delle ipotesi formulate circa l'inserimento di una misura che preveda per il condannato prestazioni lavorative gratuite al servizio della comunità nel contesto normativo italiano;

1. - Ipotesi di inserimento di condanna ad un periodo di lavoro gratuito di pubblica utilità in riferimento all'art. 47 della legge penitenziaria nelle condizioni prospettate dai commi 1°, 2° e 3°. In tal caso la misura consiste nella opportunità offerta al condannato di poter espletare, previo suo consenso, parte del periodo di affidamento in un programma di lavoro di pubblica utilità presso enti pubblici e privati.

Possono essere individuati alcuni effetti positivi che tale disposizione potrebbe avere, pur se un'introduzione in tal senso può risultare discutibile, come esamineremo più dettagliatamente in seguito;

a) in primo luogo la possibilità di distogliere il condannato in affidamento dalla commissione di eventuali reati, b) poi l'effetto terapeutico positivo finalizzato alla conquista di una maggiore motivazione al lavoro; in tal caso il principio della pubblica utilità potrebbe funzionare come elemento di gratificazione, c) l'opportunità per il condannato di migliorare eventuali abilità tecnico-professionali.

2. - In riferimento all'art. 50, 1° comma, della legge penitenziaria il lavoro gratuito di pubblica utilità può venir introdotto come misura parallela da utilizzare in alternativa alla semilibertà, non nell'ambito della misura stessa come prevede l'ipotesi precedente, ovvero qualora siano previste la pena dell'arresto o della reclusione non superiore a 6 mesi.

Si può prevedere l'applicazione del lavoro di pubblica utilità in tali casi ove non sia previsto che il condannato sconti parte della pena in detenzione ed il giudizio in base ai «progressi» compiuti in corso di trattamento (art. 50, commi 2° e 4°).

Non si esclude, tuttavia, la possibilità di un'attivazione, del lavoro di pubblica utilità all'interno della stessa semilibertà: quelle «condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società» di cui al 4° comma dell'art. 50, modi-

ficato dalla legge 663/1986, potrebbero essere costituite dalla disponibilità, da parte del condannato, a un impegno gratuito di lavoro socialmente utile, tenuto conto che la legge parla di «condizioni» che fanno presagire un'interuzione di reinserimento sociale da parte del reo. Non discuteremo sull'ambiguità della disposizione normativa (quali devono essere queste condizioni? Sono legate all'ambiente esterno?), ma si può notare che la disponibilità a lavorare gratuitamente per la comunità potrebbe costituire presupposto per la concessione della semilibertà, tenuto conto che spesso il condannato ha notevoli difficoltà a reperire un'attività regolarmente retribuita. In tal caso la nuova misura di cui si propone l'eventuale introduzione verrebbe ad assumere diversi significati all'interno della semilibertà: come misura alternativa all'arresto ed alla detenzione breve o come «condizione» per la concessione della semilibertà dopo che il soggetto abbia scontato parte della pena detentiva assegnata e a seconda degli esiti del trattamento penitenziario.

Abbiamo precedentemente esposto come negli Stati Uniti la misura venga applicata anche in termini di trattamento riabilitativo per migliorare il reinserimento sociale del reo a fine pena, considerando naturalmente le differenti realtà normative dei due paesi: in tal caso, tuttavia, perchè la misura avesse piena efficienza sulla riabilitazione del condannato, si dovrebbe assicurare la continuità lavorativa del condannato dopo che abbia scontato la pena. Sono note le difficoltà operative che si oppongono alla concretizzazione di tali intenzioni.

Si riapre il problema irrisolto se la misura debba essere considerata una pena o una modalità di trattamento, se si debba cioè prediligere un significato terapeutico o di risarcimento del danno alla comunità, senza tuttavia che questa intenzione sacrifichi il fine rieducativo. A nostro avviso è più opportuno propendere per questa seconda ipotesi.

3. - Un inserimento della misura nell'ambito della legge 689/1981, art. 53, avrebbe l'effetto positivo dell'immediatezza di applicazione della misura privilegiando, pertanto, l'aspetto del risarcimento del danno.

In tal caso la misura verrebbe inserita in un contesto più elastico e di facile applicazione accanto ad altre misure sostitutive quali la semi-detenzione e la libertà controllata, sareb-

be immediata e potrebbe concludersi entro un necessario breve lasso di tempo. L'esperienza di altri paesi colloca questo tipo di misura soprattutto in ambito analogo, tenendo presente che le misure alternative alla detenzione possono in altri paesi essere applicate anche in fase giudiziale e non solo esecutivo penale (*probation system*).

È chiaro che in tale contesto normativo l'ambito di applicazione della misura viene ad essere ristretto ai reati minori ed alle pene detentive brevi: ma è soprattutto in tal ambito che va inserita la misura con i requisiti 1) della applicazione in fase di giudizio, 2) della possibilità che il periodo lavorativo non ecceda in termini temporali che sono poi i termini della pena detentiva, 3) del significato di risarcimento simbolico alla società per il danno arrecato.

4. - *Criteri diagnostici di applicazione della misura.*

Abbiamo fin qui esaminato il contesto normativo nel quale potrebbe collocarsi una misura penale consistente in prestazioni lavorative gratuite di pubblica utilità: tenteremo ora di individuare alcuni criteri diagnostici di applicabilità relativi ai soggetti eventuali destinatari delle misure, criteri ricavabili più che altro dalle prassi piuttosto che dalla norma sperimentata nei paesi presi in esame dove la misura è stata ampiamente applicata. Possiamo intanto elencare tali criteri:

1. Applicabilità della misura soprattutto a condannati giovani adulti, ovvero in età compresa tra i 18 ed i 25 anni e non oltre i 30 anni;

2. Accertamento che il soggetto sia motivato nei confronti del lavoro che deve svolgere, soprattutto se si tratta di un lavoro a carattere assistenziale;

3. Esistenza di particolari abilità tecniche da parte del soggetto che possano condizionare sia la scelta del tipo di lavoro sia l'ammissibilità al lavoro del condannato.

4. Il trovarsi da parte del condannato privo di un lavoro regolarmente retribuito.

Per quanto riguarda il primo punto le ricerche precedentemente citate hanno evidenziato questa tendenza: anche

una recente ricerca effettuata in Francia, ove si contano 2231 condannati al *travail d'intérêt général* nel 1984, si rileva un'età media di 25 anni. Più specificamente il 68% dei condannati ha meno di 25 anni, l'84% meno di 30 anni ed in rapporto all'occupazione, è entro tali fasce di età che si concentra il numero maggiore di soggetti che al momento della condanna erano disoccupati, ma che avevano avuto precedentemente un'occupazione retributiva (44).

Tale condizioni può risultare, infine, un criterio selettivo: il disoccupato ha indubbiamente più ore disponibili e l'aver effettuato precedentemente un lavoro conferisce una maggiore garanzia di adeguata effettuazione dell'attività che deve essere svolta come condanna. Potrebbe essere, questa, pertanto una potenziale categoria di eventuali destinatari della misura.

Va reso noto il rischio di discriminazioni tra condannato disoccupato e in possesso di lavoro, soprattutto qualora la misura venga applicata in fase giudiziale: anche altre ricerche compiute all'estero hanno evidenziato una certa tendenza ad attribuire un numero maggiore di ore ai condannati disoccupati. Tale tendenza, pur se crea delle preoccupazioni, in realtà è inevitabile, in quanto non sarebbe positivo per il processo di riabilitazione del reo distorglielo da un eventuale lavoro regolarmente retribuito: è perciò ovvio che la misura in questione si indirizzi soprattutto verso soggetti non in possesso di lavoro.

C'è, inoltre, da aggiungere che se tale criterio può costituire un elemento discriminante e discutibile in applicazione della misura ai sensi della legge 689/1981, ovvero in fase giudiziaria ove la misura viene applicata come pena vera e propria, il criterio è invece applicabile qualora la misura venga applicata nelle modalità esecutive penali suddette, come programma terapeutico per l'affidamento in prova e come condizione per la concessione della semilibertà.

Diverso significato assume, come abbiamo visto, lo stato di non occupazione del soggetto in riferimento alla legge 689/1981: in tal caso, nel suo significato di pena e di risarci-

(44) BARRÉ M.D., TOURNIER P., *Le Travail d'Intérêt Général. Analyse Statistique des pratiques*, Centre de Recherches Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales, Parigi, 1986, n. 50.

mento simbolico del danno alla società, la misura va applicata a qualsiasi tipologia di soggetti, indipendentemente dalla condizione lavorativa attuale.

Circa i criteri ora esposti va chiarito che il punto 2 attiene più specificamente i soggetti destinatari della misura in fase esecutivo penale: il periodo di detenzione e di eventuale osservazione della personalità forniscono infatti l'opportunità di poter accertare le scelte motivazionali del condannato, dando sempre per condizione essenziale la libera volontà del soggetto.

Altri due elementi possono costituire criteri di assegnazione della misura indipendentemente dai principi normativi: la tipologia dei reati ed i precedenti penali dei soggetti.

Le ricerche precedentemente esaminante hanno evidenziato una certa tendenza a destinare la misura soprattutto ad autori di reati contro il patrimonio rispetto ai reati contro la persona: nella ricerca francese precedentemente citata il 65,5% degli ammessi al lavoro di pubblica utilità sono, infatti, autori di reati contro il patrimonio.

Non sembra costituire un particolare elemento discriminante la recidiva: dalle ricerche precedentemente citate e da quella ora citata (Francia) l'elemento della recidiva non influenza la decisione del giudice nell'assegnazione della misura.

Una condanna quale il lavoro gratuito di pubblica utilità può essere considerata una condanna anche eccessiva per l'autore primario.

Non si condivide la tendenza riscontrata in alcuni paesi (Inghilterra) a non assegnare la misura a soggetti tossico-dipendenti ed alcool-dipendenti: soprattutto per il tossico dipendente di giovane età un periodo di lavoro di pubblica utilità applicato magari in fase di «affidamento in prova» potrebbe avere un positivo effetto terapeutico per il suo recupero. Sarebbe comunque la possibilità di uscire, pur nell'ambito dell'esecuzione di una misura penale, da una condizione marginale rispetto alla comunità.

La valutazione diagnostica nei confronti del possibile destinatario della misura in questione è frutto di un modello globale che consideri più la specie del reato che una certa ripetitività e che, soprattutto, non escluda una valutazione della personalità del soggetto del reato, come abbiamo visto, effettuabilissima qualora la misura venga applicata nel momento esecutivo penale.

La particolare natura sociale e volontaria della misura rende indispensabile un'analisi delle caratteristiche della personalità dei soggetti.

5. – *Organi competenti l'emanazione e l'esecuzione della misura.*

La natura degli organi competenti l'emanazione e l'esecuzione della misura muta in relazione al diverso inserimento normativo della misura stessa.

Se la misura consistente nel lavoro di pubblica utilità è inserita nell'ambito della misura alternativa alla detenzione organo competente l'emanazione è il tribunale di sorveglianza (art. 70, legge penitenziaria); spetta, poi, al magistrato di sorveglianza decidere *a)* le modalità di esecuzione della misura, *b)* il tipo di lavoro, a seconda delle disponibilità proposte, *c)* l'ente pubblico o privato presso cui va espletato il lavoro, *d)* il numero di ore lavorative. È al magistrato di sorveglianza che dovrebbe inoltre spettare il giudizio di eventuale modifica, sospensione o revoca della misura assegnata. In tale ambito legislativo può essere possibile applicare, come nel caso delle altre misure alternative alla detenzione, la «sospensione cautelare», come è previsto dall'art. 51 *ter* inserito dalla legge 663/1986.

Eventuale causa di sospensione potrebbe essere, soprattutto, il non espletamento delle ore lavorative assegnate ed, anche, un non adeguato espletamento o, semmai, un cattivo inserimento del soggetto a livello comunitario; l'inadattabilità del soggetto al lavoro prescelto può essere considerato motivo di modifica e può risultare opportuno un eventuale cambiamento del tipo di lavoro qualora questo fosse disponibile.

La commissione di reati in fase di esecuzione della misura, per questa come per le altre misure alternative alla detenzione, costituisce la causa principale di revoca del provvedimento: in tal caso il condannato deve scontare la pena detentiva prevista.

Di importanza fondamentale, soprattutto nell'esecuzione di tale misura, è la competenza del servizio sociale con funzione di controllo, sostegno del condannato e riferimento periodico al magistrato di sorveglianza come è previsto ai sensi dell'art. 47, 9° e 10° comma della legge penitenziaria.

Nel caso di applicazione della misura consistente in lavoro gratuito di pubblica utilità, funzione del servizio sociale potrebbe essere anche quella di inchiesta sociale ed indagine sulla vita del soggetto, al fine di proporre all'organo giudiziario competente l'applicabilità di lavoro di pubblica utilità per il condannato. Tale funzione prevedibile si ispira a quella effettuata dagli uffici di *probation* nei paesi esaminati, ai quali spetta anche la funzione di controllo e di riferimento periodico al giudice: in Francia sussiste, invece, una figura di *Juge de l'application des peines* con fisionomia e funzioni analoghe a quelle del nostro magistrato di sorveglianza.

È compito, invece, degli enti locali comunicare agli uffici di sorveglianza (art. 68 modificato dalla legge 663/1986) ed ai centri di Servizio sociale istituiti dalla legge 354/1975, art. 72, l'eventuale disponibilità di lavoro che il condannato potrebbe svolgere, anche presso enti privati convenzionati dallo Stato. In tal senso si fa riferimento alle disposizioni previste dall'art. 105 della legge 689/1981, 1° comma, notando che la norma prevede la stipulazione di speciali convenzioni da parte del Ministero di Grazia e Giustizia, con possibilità di delega al magistrato di sorveglianza, in casi però a nostro avviso, non specificati dal legislatore: la norma, infatti, fa riferimento alle convenzioni suddette usando l'espressione «ove occorra», senza tuttavia specificare quali sono le necessità previste.

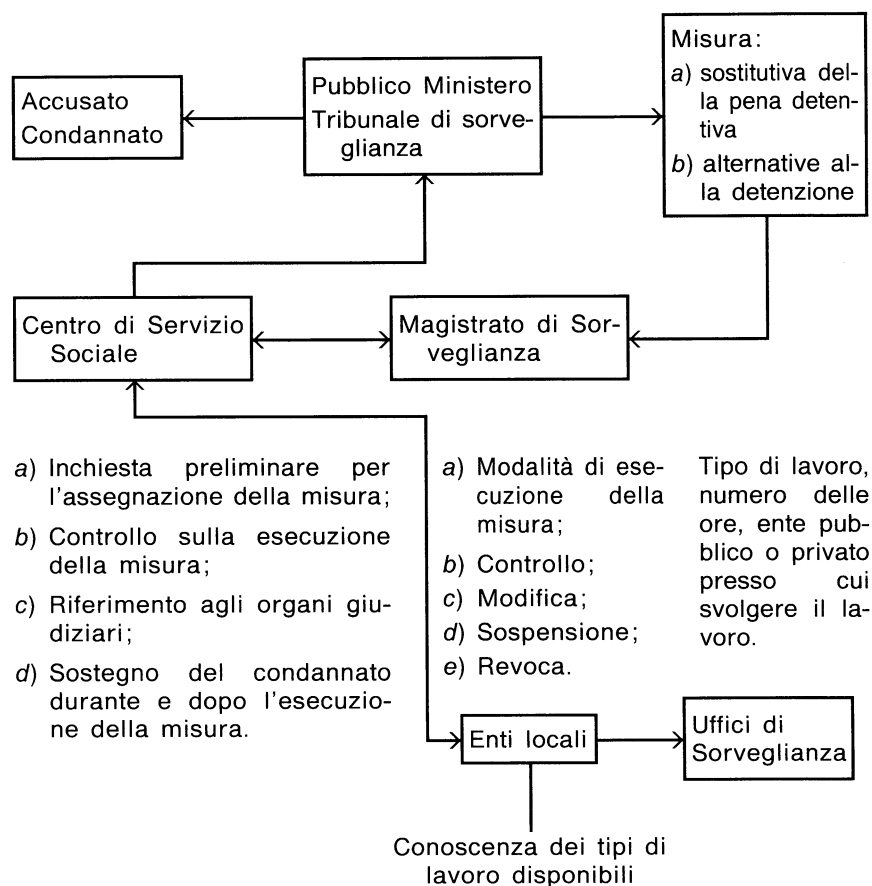
È opportuno sollecitare una chiarificazione in tal senso, prevedendo soprattutto i casi in cui l'attività debba svolgersi presso enti privati, ma comunque riconosciuti od autorizzati dallo Stato. O debbano prevedersi tali convenzioni anche in casi in cui il condannato deve lavorare per enti quali il comune o le regioni? La legge non è adeguatamente chiara in proposito, né risulta evidente l'opportunità di tali convenzioni che effettivamente rendono più complessa l'attuazione della misura nel contesto normativo del nostro paese.

In riferimento alla legge 689/1981, di cui si è precedentemente trattato, è al pubblico ministero o al pretore che compete l'ordine di esecuzione della pena: è al magistrato di sorveglianza che spetta la scelta delle modalità di esecuzione e di controllo della misura (art. 107 e 108). Ai fini di un ampliamento del lavoro gratuito di pubblica utilità secondo alcune delle ipotesi proposte all'interno del quadro normativo

della legge 689/1981, è auspicabile un potenziamento delle competenze degli organi di servizio sociale, già previste dall'art. 107, 3° comma, della legge in questione, sia nella funzione di inchiesta propositiva prima dell'assegnazione della misura sia di controllo e sostegno del condannato durante l'esecuzione.

Una maggiore applicazione del lavoro di pubblica utilità nel contesto normativo italiano implica inevitabilmente, in tutte le ipotesi proposte, un incremento del ruolo del servizio sociale, prima, durante e dopo l'esecuzione della misura.

Si allega un prospetto riassuntivo al fine di rendere più chiaro il possibile assetto organizzativo di emanazione ed esecuzione:



(*) La competenza degli Uffici di sorveglianza è quella del distretto di Corte d'Appello.

6. — *Problemi connessi l'emanazione e l'esecuzione della misura: osservazioni conclusive*

In conclusione esporremo alcune difficoltà operative ed alcuni problemi generali, in parte già precedentemente notati, che creano alcune difficoltà di attuazione della misura nelle forme precedentemente ipotizzate.

Una delle difficoltà di attuazione che può essere individuata è la reperibilità del lavoro che il condannato deve svolgere durante l'esecuzione della misura: a tal scopo è fondamentale il rapporto costante che gli organi di servizio sociale e gli Uffici di Sorveglianza debbono instaurare con gli Enti Locali. Si può proporre l'organizzazione di veri e propri «programmi» di lavoro proposti dagli Enti locali, secondo le diverse necessità ed a carattere transitorio: questi possono coinvolgere iniziative a carattere assistenziale (assistenza ad anziani, handicappati, bambini in difficoltà) o di manutenzione di pubblici edifici o monumenti o strade. In tal ambito gli Enti locali possono essere a conoscenza delle necessità nell'ambito territoriale di loro competenza.

C'è inoltre da aggiungere che il lavoro da espletare è opportuno che sia disponibile nell'ambito del comune di residenza del condannato sia che questi si trovi in libertà sia che invece si trovi, come dalle ipotesi precedentemente prospettate, in istituto in quanto in regime di semi-libertà.

Non è opportuno, pertanto, che la disponibilità lavorativa crei eccessivi problemi di raggiungimento del posto di lavoro non potendo né l'amministrazione accollarsi l'onere del trasporto del condannato né questi, data la gratuità del lavoro, può economicamente sostenere la spesa di eventuali spostamenti.

La formula migliore è, pertanto, sul modello statunitense, l'attuazione di «programmi» di pubblica utilità sociale o di risanamento dell'ambiente da attuarsi entro periodi di tempo definiti e non a lunga scadenza, corrispondenti alle modalità di esecuzione della pena secondo i criteri fissati, ai sensi della legge 689/1981 (art. 102) o della legge 663/1986 (art. 47 e 50).

Il vero sostanziale problema, oltre alla reperibilità del lavoro ed all'organizzazione di questo, resta, comunque, l'atteggiamento del condannato a misura ultimata, tenuto conto che le ricerche precedentemente citate hanno dimostrato una buona adattabilità del soggetto durante l'espletamento del lavoro.

Abbiamo già precedentemente accennato alla discriminazione che viene inevitabilmente a crearsi tra condannato disoccupato e condannato in possesso di un lavoro retribuito, ma il vero problema è nell'interruzione dell'impegno lavorativo con il cessare della misura così da rendere più accettabile qualsiasi forma di trattamento o qualsiasi programma terapeutico che crei un effettivo impegno di lavoro stabile e retributivo.

Abbiamo precedentemente accennato che non sono mancate nelle esperienze effettuate soggetti che abbiano in seguito continuato volontariamente il lavoro effettuato durante la condanna o che siano stati assunti magari temporaneamente: si può auspicare uno sviluppo in tal senso soprattutto nei casi in cui il lavoro sostitutivo sia applicato ai sensi della legge 663/1986 come alternativa alla detenzione piuttosto che nei casi in cui questa sia applicata direttamente come pena in fase giudiziale ai sensi della legge 689/1981.

Resta, infatti, aperta la discussione se fare di questa misura una pena vera e propria o una modalità di trattamento all'interno di misure alternative alla detenzione già esistenti: è indubbiamente più interessante la prima ipotesi, ma esige o un'ampliamento della legge 689/1981, prevedendo anche una più differenziata tipologia di reati e l'eliminazione di vincoli eccessivi che si oppongono ad un'efficiente esecuzione, o una «rivoluzionaria» innovazione all'interno del sistema delle misure alternative con il superamento del vincolo dell'esecuzione penale, facendo cioè del «lavoro gratuito di pubblica utilità» una pena alternativa alla detenzione applicabile anche in fase di cognizione.

Se tale ipotesi può sembrare avveniristica, è attuabile un'applicazione del lavoro gratuito di pubblica utilità in forma più ampia utilizzando l'assetto normativo tuttora esistente secondo le possibili modalità proposte.

Un ulteriore problema che si pone è quello della percezione sociali di una più ampia applicazione della misura sia considerando i livelli di disoccupazione del nostro paese sia la reazione della popolazione stessa all'inserimento sociale di soggetti condannati: le esperienze effettuate non riportano particolari difficoltà in tal senso.

C'è inoltre da considerare la gratuità del servizio ed il principio dell'utilità sociale: si può proporre una futura ricerca in tal senso per una verifica del rapporto tra percezione «formale», ed «informale» della misura stessa.

RIASSUNTO

Si intende in primo luogo fornire un quadro riassuntivo di come il Community service order, ovvero la misura penale consistente nell'obbligo di prestazioni lavorative gratuite di pubblica utilità, sia applicata in alcuni sistemi normativi di paesi europei ed extra-europei che la prevedono.

Si sono evidenziate alcune caratteristiche sia nella fisionomia giuridica sia negli operativi che tale misura assume nei paesi considerati ove si presenta applicata in maniera piuttosto differenziata. In alcuni casi infatti il Community service si presenta come misura penale autonoma direttamente applicabile in fase di giudizio (Gran Bretagna), in altri casi come misura sostitutiva delle pene detentive brevi (Italia, Olanda), oppure nell'ambito dell'applicazione di altre misure alternative alla detenzione (Francia, Stati Uniti) o anche nelle modalità di risarcimento del danno o come modalità di trattamento durante l'esecuzione della condanna (Stati Uniti).

L'analisi di criteri diagnostici di applicazione delle misure ha portato alla conclusione che generalmente vengono scelti soggetti di età non superiore ai 30 anni, autori di reati non gravi contro il patrimonio e nella maggior parte dei casi disoccupati, ma in possesso di specifiche abilità lavorative.

L'analisi dell'assetto normativo italiano ha invece evidenziato tre specifici ambiti di applicazione e sviluppo della misura in questione all'interno dell'assetto normativo già esistente. Un primo ambito di applicazione fa riferimento alle misure sostitutive delle pene detentive brevi (legge 689/81), ove si configura però ai sensi della stessa normativa, come conversione della pena pecuniaria in lavoro gratuito.

Più interessante, anche se attualmente si possono solamente formulare delle ipotesi, è un inserimento della misura nell'ambito dell'applicazione delle misure alternative alla detenzione (legge 663/86) ovvero durante la esecuzione dell'affidamento in prova o della semilibertà.

Vengono formulate ipotesi di articolazione della misura, pur se non mancano obiezioni e difficoltà applicative.

RESUME

On entend, en premier lieu, fournir un tableau récapitulatif de la manière dont le Community service order, à savoir la mesure pénale consistant en l'obligation de prestations de travail gratuites d'utilité publique, est appliquée dans certains systèmes normatifs des pays, européens et extra-européens, où elle est prévue.

On a mis en évidence certaines caractéristiques, tant dans la physionomie juridique que sous les aspects opérationnels, que cette mesure assume dans les pays pris en considération, dans lesquels elle est appliquée d'une manière plutôt différenciée. Dans certains cas, en effet, le Community service se présente comme une mesure pénale autonome directement applicable dans la phase de jugement (Grande-Bretagne), dans certains autres cas, comme mesure substitutive de brèves peines de détention (Italie, Hollande) ou bien dans le cadre de l'application d'autres dispositions de remplacement de la détention (France, Etats-Unis) ou même sous la modalité de dédommagement de l'argent ou comme modalité de traitement durant l'exécution de la condamnation (Etats-Unis).

L'analyse de critères diagnostiques d'application des mesures a conduit à la conclusion que l'on choisit généralement des sujets d'un âge n'excédant pas 30 ans et auteurs de délits peu graves contre le patrimoine et, dans la majorité des cas, sans emploi, mais possédant des habilités de travail spécifiques.

L'analyse du système normatif italien a mis en évidence, par contre, trois domaines spécifiques d'application et de développement de la mesure en question, à l'intérieur du système normatif déjà existant. Un premier domaine d'applica-

tion a trait aux mesures substitutive des peines de détention brèves (loi 689/1981), où il revêt toutefois, aux termes de cette même réglementation, comme une conversion de mla peine pécuniaive en travail gratuit.

Plus intéressant, bien qu'actuellement on ne peut que formuler des hypothèses, est l'insertion de cette mesure dans le cadre de l'application des mesures substitutives de la détention (loi 663/1986) ou bien durant l'exécution du placement à l'essai ou de la semi-liberté.

On formule des hypothèses de structuration de la mesure bien que les objections et les difficultés d'application ne font pas défaut.

SUMMARY

It is intended in the first place, to provide a outline picture of how the Community service order, or the penal measure consisting in the obligation to perform gratuitous work of public interest, is applied in some legal systems of the European and extra-European countries that make provision for it.

Some characteristics are highlighted both in the juridical features and in to-perational aspects that this measure assumes in the countries considered, where it is applied in a fairly differentiated way. In some cases, in fact, Community Service appears as an autonomous penal measure directly applicable in the sentencing phase (Great Britain), in other cases as a substitutive measure to short sentences of detention (Italy, Netherlands), or within the context of the application of other alternative measures (France, United States of America) or also in the process of making good the harm done or as a method of treatment while serving the sentence (United States).

The analysis of the diagnostic criteria of applying the measure has led to the conclusion that usually subjects of not over 20 years, perpetrators of offences against property of a non serious nature, and, in most cases, unemployed persons, but in possession of specific work skills, are chosen.

The analysis of the Italian regulatory system has, instead, highlighted three specific spheres of application and development of the measure in question within the already existing set of regulations. A first sphere of application refers to substitutive measures to short sentences of detention (law 689/1981), where it figures, however, in the terms of the regulation itself, as conversion of the fine into gratuitous work.

Of greater interest, even if, at present only hypotheses can be put forward, is an inclusio of the measure in the sphere of application of the alternative measures to detention (law 663/1986) or during the period of probation or semi-liberty.

Hypotheses are formulated of dividing up the measure, even if objections and difficulties in application are not lacking.

RESUMEN

En primer lugar se quiere facilitar un cuadro sinóptico de cómo se aplica en algunos sistemas normativos europeos y no europeos el Community Service Order, es decir la medida penal que consiste en la obligación de prestar gratuitamente un trabajo que sea de utilidad pública.

Se recalcan algunas características tanto del aspecto jurídico como de los aspectos de aplicación que tal medida asume en los países en cuestión en donde se la aplica de manera diferenciada más bien. Pues, en algunos casos, el Community Service se presenta como una medida penal autónoma que se puede aplicar directamente en la etapa del proceso (Gran Bretaña), en otros casos, como una

medida que substituye a las penas de detención breve (Italia y Holanda, o en el campo de aplicación de otras medidas alternativas a la detención (Francia y Estados Unidos) o hasta como maneras de resarcir los daños o como modos de trato durante la ejecución de la condena (Estados Unidos).

Analizando las pautas de aplicación de las medidas se ha llegado a la conclusión de que, generalmente, se seleccionan sujetos no mayores de 30 años, autores de delitos no graves contra el patrimonio y, en la mayor parte de los casos, sin ocupación a pesar de contar con específicas aptitudes de trabajo.

Analizando, en cambio, el planteo normativo italiano ha quedado en claro que hay tres ámbitos de aplicación y desarrollo de la medida en cuestión en lo que hace al planteo normativo ya existente. Uno de ellos abarca las medidas substitutivas de las penas de detención breves (Ley 689 de 1981), donde aparece, eso sí, con acuerdo a la susodicha normativa, como transformación de la pena pecuniaria en trabajo gratuito.

Aunque sólo se puedan plantear hipótesis por el momento, sería más interesante la inclusión de la medida en el área de aplicación de las medidas alternativas a la detención (Ley 663 de 1986) o sea durante la ejecución de la libertad a prueba o de la semilibertad.

Se enuncian algunas posibilidades para completar la medida aunque dejan sentadas algunas objeciones y dificultades de aplicación.

ZUSAMMENFASSUNG

Zuallererst soll ein Überblick darüber gegeben werden, wie die «Community service order», d.h. die zu unentgeltlichen Arbeitsleistungen von öffentlichem Nutzen verpflichtende Strafmaßnahme, in den Normensystemen einiger europäischer und außereuropäischer Länder angewendet wird, in denen diese Maßnahme vorgesehen ist.

Es haben sich einige Charakteristiken sowohl unter dem rechtlichen Profil als auch unter dem Gesichtspunkt der Anwendung ergeben, wobei diese Maßnahme in den untersuchten Ländern auf sehr unterschiedliche Weise durchgeführt wird. So wird in einigen Fällen der Community service als selbständige Strafmaßnahme angesehen, die direkt im Verfahrensstadium anwendbar ist (Großbritannien), in anderen Fällen als Ersatzmaßnahme für kurze Haftstrafen (Italien, Holland) oder im Rahmen der Anwendung anderer haftalternativer Maßnahmen (Frankreich, Vereinigte Staaten) oder auch in der Form des Schadensersatzes oder als eine Behandlungsform während der Vollstreckung des Urteils (Vereinigte Staaten).

Die Analyse der diagnostischen Kriterien zur Anwendung dieser Maßnahmen hat zu dem Schluß geführt, daß im allgemeinen Personen ausgewählt werden, die nicht älter als 30 Jahre alt sind, leichte Eigentumsdelikte begangen haben und größtenteils arbeitslos sind und bestimmte Fertigkeiten besitzen.

Die Analyse der normativen Einrichtung in Italien hat dagegen drei spezifische Rahmenbedingungen hervorgehoben, in denen die fragliche Maßnahme innerhalb der bestehenden normativen Ordnung angewendet und entwickelt wird. Ein erster Anwendungsrahmen bezieht sich auf die Ersatzmaßnahmen für kurze Haftstrafen (Gesetz 689/81), wo er jedoch im Sinne derselben Bestimmung als Umwandlung der Geldstrafe in unentgeltliche Arbeit figuriert.

Interessanter dagegen stellt sich eine Eingliederung der Maßnahme in den Anwendungsrahmen der Haftalternativen dar (Gesetz 663/86), d.h. während der Vollstreckung der probeweisen Anvertrauung oder des offenen Strafvollzugs, auch wenn dies gegenwärtig nur hypothetisch behandelt werden kann.

Es werden des weiteren Hypothesen zum Aufbau der Maßnahme vorgebracht, auch wenn es nicht an Einwänden und Schwierigkeiten bei ihrer Anwendung fehlt.

BIBLIOGRAFIA

- ANON, *Community Work, an alternative to imprisonment*, Correctional Research Associates, Washington, 1967.
- ANON, *Community Service: A Sentencing Alternative*. A Conference on Court Referral Programs in California, Oakland, California, August, 1975.
- ANON, *Instead of Jail: pre and post-trial alternatives to jail incarceration*, vol. 4, «Sentencing the Misdemeanant», L.E.A.A., U.S. Department of Justice, Washington, 1977.
- BARRÉ M.D., TOURNIER P., *Le Travail d'Intérêt Général. Analyse Statistique des pratiques*. Centre de Recherches Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales, Parigi 1986, n. 50.
- BEHA J., CARLSON K., R.H. ROSENBLUM, *Sentencing to community service*, L.E.A.A., U.S. Department of Justice, Washington D.C., 1977.
- BERTONI R., LATTANZI G., LUPO E., VIOLANTE L., *Modifiche al Sistema Penale*, vol. III, Sanzioni Sostitutive, Giuffrè, Milano, 1982.
- BEVAN C.R. (a cura di), *Community service orders in Australia and New Zealand*, Australian Institute of Criminology, Camberra, 21-24 novembre, 1983.
- BOHAN W.J., «Community Service as an alternative to the prison sentence». Experience in England and Wales, in *Community service of an alternative to the Prison Sentence* International Penal and Penitentiary Foundation, Bonn, 1987, pp. 47-53.
- BOL M.W., *C.S.O. in the Netherlands*, Ministry of Justice, The Hauge, Netherlands, 1985.
- BRIGGS D. *In Place of Prison*, Temple Smith, New Society, Londra, 1975.
- BUENO ARUS F., «Community service and Spanish Law», in *Community Service as an alternative to the Prison Sentence*, International Penal and Penitentiary Foundation, Bonn, 1977, pp. 55-59.
- CALLAHAN S.J., «Community service as an alternative to imprisonment. The New Zealand Experience», in *Community service as an alternative to the Prison Sentence*, International Penal and Penitentiary, Foundation, Bonn, 1987, pp. 61-80.
- COKER J., «Sentenced to social work? An experiment in probation practice in Hampshire», in *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 26/1, 1981, pp. 27/31.
- DAGA L., «Regole nuove negli istituti di pena», in *Quaderni della Giustizia*, n. 63, 1986, pp. 43-55.
- DI GENNARO G., BONOMO M., BREDI R., *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Giuffrè, Milano, 1976.
- DODGE C.R., *A world without prisons*, Lexington books, Massachusetts, 1979.
- FASSONE E., BASILE T., TUCCILLO G., *La Riforma penitenziaria*, Jovene, Napoli, 1987.
- FAUCHERE J., «Sanction et reparation dans le travail d'intérêt général. Une recherche empirique en région parisienne», in *Centre de Recherches de politique criminelle, Archives de politique criminelle*. n. 9, 1987.
- GALAWAY B., «The use of Restitution», in *Crime and delinquency*, 23/1, 1977, pp. 57-67.

- HORSTKOTTE H., «German experience with community service», in *Community service as an alternative to the prison sentence*, International Penal and Penitentiary Foundation, Bonn, 1987.
- JARDINE E., MOORE Y., PEASE K., «Community Service Order, Employment and the tariff», in *The Criminal Law Review*, 1983, pp. 17-20.
- JUNGER-TAS J., *Community service in the Netherlands*, Ministry of Justice, The Hague, Netherlands, 1983.
- JUNGER-TAS J., *The Dutch Experiments with community Service*, Research and Documentation Center, Ministry of Justice, 1984.
- LEIBRICH J., «Community Service Orders in New Zealand», in *Australian and New Zealand Journal of Criminology*, June, 1985.
- LEIBRICH J., GALAWAY B., UNDERHILLY., *Community service orders in New Zealand: three research reports*, Planning and Development Division, Department of Justice, n. 11, 1984.
- LEIBRICH e coll., *Community Service Sentencing in New Zealand: A Survey of Users*, in *Federal Probation*, L/1, 1986, pp. 55-64.
- LEJINS P.P., «Community service as a penal sanction in the United States», in *Community service as an alternative to the Prison Sentence*, International Penal and Penitentiary Foundation, Bonn, 1987, pp. 11-25.
- MAROTTA G., *Prevenzione e trattamento dei minori devianti*, Euroma, La Goliardica, Roma, 1987.
- MENZIES, K., «The Rapid Spread of Community Service orders in Ontario», in *Canadian Journal of Criminology*, 28/2, 1986, pp. 157-169.
- MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *L'affidamento in prova e la semilibertà nei primi quattro anni di applicazione normativa, 1976 - 1979*, Quaderni dell'Ufficio Studi, Ricerche e Documentazione della Direzione Generale per gli Istituti di prevenzione e pena, Roma, 1983.
- MURPHY N., «Community service whither», in *Justice of the Peace*, 143/28, 1979, p. 391.
- NEVEU M., «Dans le Resort du tribunal de grand Instance de Grenoble. La Peine de travail d'intérêt général», in *Centre de Recherches de politique Criminelle*, Archives de Politique Criminelle, N. 9, 1987.
- NEWTON A. «Sentencing to Community service» and Restitution», in *Criminal Justice Abstracts*, 11/3, 1979, pp. 435-469.
- PEASE K., «Community service» in *Justice of the Peace*, 146/48, 1982, p. 740.
- PEASE K. e coll. *Community Service Orders*, Home Office Research Studies, Her Majesty's Stationary Office, Londra, 1975.
- PEASE K., BILLINGHAM S., EARNSHAW I., *Community Service Assessed in 1976*, Home Office Research Unit, H.M.S.O., Londra, 1977.
- PEREIRA L. DE MIRANDA, «Community service orders. Some aspects regarding the present situation and objectives in Portugal», in *Community service as an alternative to the prison sentence*, International Penal and Penitentiary Foundation, Bonn, 1987.
- PERRIER D.C., PINK F.S., «Community service: All thing to all People», in *Federal Probation*, XLIX/2, 1985, pp. 32-37.

- PALIERO C.E., «Il lavoro libero nella prassi sanzionatoria italiana: cronaca di un fallimento annunciato», in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, n. 1, 1986, pp. 88-117.
- PRADEL J., «Community service: the French experience», in *Community service as an alternative to the Prison Sentence*, International Penal and Penitentiary Foundation, Bonn, 1987, pp. 27-44.
- SAMUELS A., «Community service order: how many hours?», in *Justice of the Peace*, 146/33, 1982, p. 98-499, 505.
- SCARDACCIONE G., «Giustizia minorile: un'analisi comparata», in *Esperienze di Rieducazione*, n. 1, 1984.
- TAK P.J.P., *Alternatives to imprisonment. A comparative survey into the use of alternative to imprisonment in the Member States of the Council of Europe*, Meeting of the International Penal and Penitentiary Foundation, 27-30 settembre 1986, Coimbra.
- THALHEIMER D.J., *Cost analysis of correctional standards: community supervision, probation, restitution, community service*. L.E.A.A., U.S. Department of Justice, Washington D.C., 1978.
- YOUNG W., *Community Service Orders*, Heineman, Londra, 1979.
- WEST J.S.M., *Community Service Orders*, University of Cambridge, Institute of Criminology, Cambridge, 1976.
- WRIGHT M. «Cutting Prison Overcrowding in Great Britain» *Crime and Delinquency*, 26/1, 1980, pp. 10-21.